

**DOCUMENTO DESCRITTIVO DEL MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO**

ai sensi del D. LGS. 8 giugno 2001, n° 231

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 21/01/2019



Tipo documento: REGOLAMENTO		Titolo: <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
Stato del documento: APPROVATO		Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

Redazione e storico aggiornamenti

Versione	Data approvazione	Organo/Funzione	Oggetto / descrizione variazioni
01	16/06/2004	C.d.A.	Prima adozione del MOG 231/2001
02	31/03/2010	C.d.A.	Aggiornamento parte generale e speciale MOG
03	08/02/2011	C.d.A.	Aggiornamento parte speciale MOG
04	29/04/2015	C.d.A.	Aggiornamento parte generale MOG
05	16/01/2017	C.d.A.	Aggiornamento integrale del MOG (parte generale e speciale) ed adozione nuovo format
06	21/01/2019	C.d.A.	Aggiornamento parte generale MOG per adeguamento nuovo assetto organizzativo e speciale MOG per allineamento alle nuove normative intervenute

Distribuzione del MOG

Destinatari	Data distribuzione	Mezzo di distribuzione
Consiglio di Amministrazione	21/01/2019	<input checked="" type="checkbox"/> A mano. <input type="checkbox"/> E-mail / PEC <input type="checkbox"/> Rete intranet <input type="checkbox"/> Sito internet
Collegio Sindacale	21/01/2019	<input checked="" type="checkbox"/> A mano. <input type="checkbox"/> E-mail / PEC <input type="checkbox"/> Rete intranet <input type="checkbox"/> Sito internet
Organismo di Vigilanza 231/2001	21/01/2019	<input checked="" type="checkbox"/> A mano. <input type="checkbox"/> E-mail / PEC <input type="checkbox"/> Rete intranet <input type="checkbox"/> Sito internet
Tutto il personale dipendente del Banco di credito P. Azzoaglio	21/01/2019	<input type="checkbox"/> A mano. <input type="checkbox"/> E-mail / PEC <input checked="" type="checkbox"/> Rete intranet <input type="checkbox"/> Sito internet

Tipo documento: REGOLAMENTO		Titolo: <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
Stato del documento: APPROVATO		Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

INDICE

PARTE GENERALE	9
CAPITOLO 1 DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO	10
1.1 INTRODUZIONE	10
1.2 FATTISPECIE DI REATO.....	12
1.3 APPARATO SANZIONATORIO.....	46
1.4 DELITTI TENTATI.....	48
1.5 REATI COMMESSI ALL'ESTERO	48
1.6 SINDACATO DI IDONEITÀ.....	49
CAPITOLO 2 ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETA'	50
2.1 IL BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO SPA.....	50
2.2 MODELLO DI GOVERNANCE DEL BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO.....	50
2.2.1 Consiglio di Amministrazione.....	51
2.2.2 Presidente del C.d.A.....	55
2.2.3 Comitato Esecutivo	55
2.2.4 Collegio Sindacale.....	56
2.3 L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL BANCO	58
2.4 L'ORGANIZZAZIONE E LE REGOLE DI FUNZIONAMENTO DELLA BANCA	60
2.5 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE E IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI	60
CAPITOLO 3 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO	62
3.1 LINEE GUIDA ABI	62
3.2 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO: METODOLOGIA DI DEFINIZIONE E AGGIORNAMENTO	64
3.2.1 Identificazione delle aree di rischio.....	67
3.2.2 Rilevazione della situazione esistente (as-is)	67
3.2.3 Gap analysis e piano di azione (action plan).....	68
3.2.4 Disegno del modello di organizzazione, gestione e controllo	68
3.3 I DESTINATARI DEL MODELLO	68
CAPITOLO 4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	71
4.1 COMPOSIZIONE E DURATA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DEL BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO	71
4.2 REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	73

Tipo documento: REGOLAMENTO		Titolo: <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
Stato del documento: APPROVATO		Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

4.3	CAUSE DI INELEGGIBILITÀ OVVERO D DECADENZA E REVOCA	73
4.4.	RINUNCIA E SOSTITUZIONE	76
4.5	COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E LORO SVOLGIMENTO.....	77
4.5.1	<i>Rapporti tra Organismo di Vigilanza e Funzioni Aziendali di Controllo</i>	78
4.6	FLUSSI INFORMATIVI.....	79
4.6.1	<i>Flussi informativi dall'OdV agli Organi Sociali</i>	79
4.6.2	<i>Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza</i>	80
4.7	PROCEDURA DI SEGNALAZIONE	83
CAPITOLO 5 SISTEMA DISCIPLINARE.....		85
5.1	PRINCIPI GENERALI	85
5.2	SOGGETTI DESTINATARI.....	85
5.3	CONDOTTE RILEVANTI.....	86
5.4	CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI	86
5.5	SISTEMA SANZIONATORIO	87
5.5.1	<i>Impiegati, quadri, dirigenti</i>	87
5.5.2	<i>Amministratori</i>	88
5.5.3	<i>Sindaci</i>	88
5.5.4	<i>Soci</i>	89
5.5.5	<i>Organismo di Vigilanza</i>	89
5.5.6	<i>Collaboratori e Soggetti terzi</i>	89
5.6	PROCEDURA SANZIONATORIA	90
5.6.1	<i>Fase di preistruttoria</i>	90
5.6.2	<i>Fase di istruttoria</i>	90
5.6.3	<i>Fase di contestazione e di irrogazione della sanzione</i>	91
5.7	OBBLIGO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE	91
5.8	ILLECITI DISCIPLINARI TENTATI	92
5.9	AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DISCIPLINARE.....	92
CAPITOLO 6 FORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....		93
6.1	PREMESSA	93
6.2	COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	93
6.3	FORMAZIONE DEI DESTINATARI DEL MODELLO	94
CAPITOLO 7 CRITERI DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO		98
7.1	AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.	98

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO	Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

Ai fini del presente documento, si intendono per:

- **ABI:** l'Associazione Bancaria Italiana;
- **Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato:** è l'insieme dei dati relativi ai provvedimenti giudiziari che si applicano agli enti con personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'art. 80 del D. Lgs. 231/01 che la prevedeva è stato abrogato, ma la relativa disciplina è ora rinvenibile negli artt. 9 ss. D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313 sul casellario giudiziale;
- **Anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato:** è l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti agli enti con personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, cui è stato contestato l'illecito amministrativo dipendente da reato, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- **Attività Sensibili:** le attività di Banco di Credito P. Azzoaglio nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei reati richiamati nel Dlgs 231/01;
- **Autorità Pubbliche di Vigilanza:** a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono Autorità Pubbliche di Vigilanza la Consob, la Banca d'Italia, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- **Banca o Banco:** Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A.
- **Banco Azzoaglio:** Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A.
- **CCNL:** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato dal Banco di credito P. Azzoaglio;
- **Codice Etico:** documento con cui la Banca enuncia l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale. Il Codice Etico si propone di fissare "standard" etici di riferimento e norme comportamentali che i Destinatari del Codice stesso devono rispettare nei rapporti con la Banca ai fini di prevenzione e repressione di condotte illecite;
- **Collaboratori:** coloro che agiscono in nome e/o per conto della Banca sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: agenti, stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati);
- **Consulenti:** soggetti che esercitano la loro attività in favore dell'azienda in forza di un rapporto contrattuale.
- **Delega:** è qualsiasi atto interno alla Banca con il quale un soggetto della Società (ad es, il Dirigente) si spoglia di una o più funzioni proprie, conservandone la responsabilità, per trasferirle effettivamente ad un soggetto ad esso sottoposto (il c.d. delegato), tecnicamente idoneo allo svolgimento di tali funzioni;
- **Destinatari del Codice Etico:** i Soci; il Presidente del Consiglio di Amministrazione; gli amministratori esecutivi, non esecutivi ed indipendenti; i componenti del Collegio Sindacale; i componenti dell'OdV; i dipendenti; i Collaboratori nonché tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per Banco Azzoaglio o con Banco Azzoaglio (i c.d. Soggetti Terzi);

Tipo documento: REGOLAMENTO		Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO		Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

- **Destinatari del Modello:** i Soci; il Presidente del Consiglio di Amministrazione; gli amministratori esecutivi, non esecutivi ed indipendenti; i componenti del Collegio Sindacale; i componenti dell’OdV; i dipendenti; i Collaboratori;
- **Dipendenti:** i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con Banco di credito P. Azzoaglio, ivi compresi i dirigenti;
- **D.Lgs. 231/2001 o il “Decreto”:** il Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
- **Finanziamento pubblico:** contributi, sovvenzioni, finanziamenti, ecc. con la caratteristica di avere per oggetto somme di denaro di provenienza pubblica (Stato, altro ente pubblico o Comunità europee) e di essere concesse a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, in vista del fine di pubblica utilità cui esse sono destinate;
- **Flussi informativi:** informazioni e/o dati che sono inviati dalle UU.OO. all’OdV al fine di agevolare l’attività di vigilanza;
- **Incaricato di Pubblico Servizio:** è chi ex art. 358 c.p., a qualunque titolo, presta un pubblico servizio - intendendosi per tale un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima;
- **Linee Guida di settore:** le Linee Guida dell’ABI per l’adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche, inviate al Ministero della Giustizia in data 26 marzo 2002 e successivamente inviate alle sue associate con Circolare ABI del 22 maggio 2002 e poi, nella versione aggiornata al febbraio 2004, con Circolare ABI del 19 marzo 2004. Le Linee Guida sono state approvate dal Ministero della Giustizia in data 25 febbraio 2004. L’ABI ha poi continuato ad aggiornare le sue Linee Guida, anche in dipendenza degli interventi normativi successivi, dandone puntuale comunicazione agli associati;
- **Modello, MOG o Modelli:** il modello o i modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- **Organi Sociali** oppure **Organi Societari:** sia il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di Banco di credito P. Azzoaglio, sia i rispettivi membri;
- **Organismo di Vigilanza, OdV:** Organismo di Vigilanza previsto dagli artt. 6, comma 1, lettera b) e 7 del D. Lgs. 231/2001, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento;
- **Partner:** le controparti contrattuali di Banco Azzoaglio, quali ad esempio fornitori, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, ove destinati a cooperare con la società nell’ambito delle attività sensibili;
- **Persona esercente un servizio di pubblica necessità:** chi ex art. 359 c.p. nella sua qualità di privato, esercita una professione forense o sanitaria o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale autorizzazione dello Stato o adempie un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della Pubblica Amministrazione;

Tipo documento: REGOLAMENTO		Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO		Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

- **Policy:** documenti di normativa interna che forniscono indirizzi strategici, regole comportamentali, principi ed obiettivi generali, politiche di copertura e attenuazione dei rischi;
- **Procura:** è l'atto, ufficializzato mediante atto pubblico notarile, con cui il rappresentante compie gli atti in nome e per conto della Società. Tramite la procura gli atti compiuti dal procuratore ricadono direttamente nella sfera del rappresentato;
- **Protocollo di prevenzione:** una specifica connotazione di una variabile organizzativa che agisce su risorse, processi organizzativi e sistemi informativi secondo cui è progettata l'attività sensibile o che agisce sul risultato della stessa, con l'effetto di azzerare o ridurre la probabilità o la frequenza con cui può essere compiuto un reato del perimetro di cui al D. Lgs. 231/01;
- **Pubblica Amministrazione (PA):** per Pubblica Amministrazione si deve intendere oltre a qualsiasi ente pubblico, altresì qualsiasi agenzia amministrativa indipendente, persona, fisica o giuridica, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ovvero in qualità di membro di organo delle Comunità europee o di funzionario di Stato estero;
- **Pubblica Funzione Amministrativa:** è la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi;
- **Pubblico Servizio:** è un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale;
- **Pubblico Ufficiale:** è colui il quale, ai sensi dell'art. 357 comma 1, c.p. esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;
- **Reati:** le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni;
- **SCI:** Sistema di Controllo Interno esistente in Banco Azzoaglio;
- **Soggetti apicali:** "persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente medesimo" (art. 5 c. 1 D.Lgs. n.231/01). Tali soggetti sono stati preventivamente individuati almeno nelle persone che compongono il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, la Direzione Generale (Direttore e Vice) della Banca;
- **Soggetti Terzi:** controparti contrattuali di Banco Azzoaglio, sia persone fisiche sia persone giuridiche (quali ad es.: fornitori, consulenti, etc.) con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata;
- **Sottoposti:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un Apicale ex art. 5 comma 1 lett. b) del Decreto;
- **Stakeholder:** persone, fisiche o giuridiche, che intrattengono rapporti con la Società a qualunque titolo;
- **U.O.:** Unità Organizzativa.

		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo:</i> <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
<i>Stato del documento:</i> APPROVATO	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 21/01/2019	<i>Versione:</i> 06

Il presente documento assolve la funzione di descrivere il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001 (di seguito anche il “Modello”) e del contesto normativo e regolamentare di riferimento.

<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>		
<i>Stato del documento:</i> APPROVATO	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 21/01/2019	<i>Versione:</i> 06	

PARTE GENERALE

Tipo documento: REGOLAMENTO		Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO		Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

CAPITOLO 1 DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1 Introduzione

Il Decreto Legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio del 2001, ha adeguato la normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il D.Lgs.231/01 sulla “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, introduce nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti per alcune, precise tipologie di reati commessi, nell’interesse o vantaggio degli stessi Enti:

- da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Il reato commesso dalle persone fisiche (soggetti in posizione apicale o sottoposti), per avere rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa dell’Ente, deve costituire espressione della politica aziendale ovvero, quanto meno, derivare da una “colpa di organizzazione”.

La responsabilità dell’Ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

L’obiettivo della normativa è dunque l’ampliamento dei confini della responsabilità penale personale attraverso il coinvolgimento diretto degli “enti” che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato.

L’Ente, per contro, è esentato dalla cosiddetta responsabilità “amministrativa” (art.6):

1. per reati commessi da “persone sottoposte all’altrui direzione e vigilanza” se ha adottato ed efficacemente attuato un Modello organizzativo idoneo a prevenire i reati

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO	Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

della specie;

2. per gli altri soggetti se prova, nel corso dell'eventuale procedimento, che:
 - a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;
 - d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di supervisione.

Il modello organizzativo e di gestione, previsto dall'art.6 comma 1 del d.lgs. 231/2001, è il meccanismo cui il legislatore affida la prevenzione dei reati e deve rispondere ai seguenti requisiti:

- a) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal decreto;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Occorre rilevare che per le banche, l'Autorità di Vigilanza del settore ha emanato specifiche disposizioni in materia di organizzazione e di governo societario volte a rafforzarne l'assetto organizzativo e il sistema dei controlli mediante la chiara distinzione dei ruoli e delle responsabilità, l'appropriato bilanciamento dei poteri, l'equilibrata composizione degli organi, l'efficacia delle verifiche, il presidio di tutti i rischi aziendali, l'adeguatezza dei flussi informativi. Inoltre, sempre Banca d'Italia, con le proprie "Istruzioni di Vigilanza", ha creato, per le banche, un sistema integrato di controlli che permea l'intera attività aziendale e

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO	Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

coinvolge soggetti diversi, fra i quali specifico rilievo assumono le funzioni dell'Internal audit, del Risk management, della Compliance e dell'Antiriciclaggio. Il sistema dei controlli interni ha quindi consentito alla Banca di dotarsi di standard organizzativi ottimali, in linea con i principi di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali richiamati dal D.Lgs. 231/2001. All'interno del Banco è pertanto operativo un insieme di regole, di procedure e di presidi organizzativi – in forma di normativa interna, circolari e disposizioni, processi e norme operative, codici di autodisciplina, codici disciplinari - che assicurano la conformità delle operazioni con la legge, con la normativa di vigilanza nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne.

1.2 Fattispecie di reato

I reati per i quali l'ente può essere ritenuto responsabile ai sensi del d.lgs. 231/2001 – se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati *ex art. 5, comma 1*, del decreto stesso – possono essere compresi, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- delitti contro la pubblica amministrazione (articoli 24 e 25 del d.lgs. 231/2001);
- delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (articolo 25-bis del d.lgs. 231/2001);
- delitti contro l'industria e il commercio (articolo 25-bis.1 del d.lgs. 231/2001);
- reati societari (articolo 25-ter d.lgs. 231/2001);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (articolo 25-quater d.lgs. 231/2001);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo 25-quater.1 d.lgs. 231/01);
- delitti contro la personalità individuale (articolo 25-quinquies d.lgs. 231/2001);
- reati in materia di abusi di mercato (articolo 25-sexies d.lgs. 231/2001);
- reati transnazionali (articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, di “ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001”);
- delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 25-septies d.lgs. 231/2001);

Tipo documento: REGOLAMENTO		Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO		Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

- delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (articolo 25-octies d.lgs. 231/2001);
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati (articolo 24-bis d.lgs.231/2001);
- delitti di criminalità organizzata (articolo 24-ter d.lgs. 231/2001);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (articolo 25-novies d.lgs. 231/2001);
- reato di “induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria” (articolo 25-decies d.lgs. 231/2001);
- reati ambientali (articolo 25-undecies del d.lgs. 231/2001);
- impiego di cittadini di Paese terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo 25-duodecies del d.lgs. 231/2001);
- razzismo e xenofobia (articolo 25-terdecies del d.lgs. 231/2001).

Delitti contro la pubblica amministrazione

I reati nei confronti della pubblica amministrazione richiamati dagli articoli 24 e 25 del d.lgs. 231/2001.

Malversazione a danno dello Stato (articolo 316-bis del codice penale)

Questo delitto consiste nell'effettuare un mutamento di destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, e che dovevano invece essere impiegati nella realizzazione di opere o nello svolgimento di attività di pubblico interesse (cd. “distrazione” dall'originaria destinazione).

In considerazione della circostanza che, in ambito creditizio, il reato in esame può configurarsi sia quando le sovvenzioni sono erogate a favore della banca, sia quando la banca si fa tramite, nell'ambito di un rapporto trilaterale, della loro distribuzione ai privati destinatari dell'erogazione (ad esempio i crediti speciali o agevolati, i crediti agricoli agevolati), eventuali profili di responsabilità potrebbero essere ascritti alla banca – a titolo di concorso – laddove questo si adoperasse od intervenisse od ancora contribuisse, in qualsivoglia maniera, alla realizzazione delle fattispecie criminose in parola.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (articolo 316-ter del codice penale)

Tipo documento: REGOLAMENTO		Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO		Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

La fattispecie di delitto in questione si realizza qualora l'ente - tramite chiunque (anche esterno all'ente stesso, purché agendo nell'interesse o a vantaggio del medesimo) – indebitamente consegua per sé o per altri erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea, mediante una condotta consistente in qualsiasi tipo di utilizzo (ad es. presentazione) di dichiarazioni (scritte o orali), o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero attraverso l'omissione di informazioni dovute.

La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato).

Questa fattispecie costituisce una "ipotesi speciale" rispetto alla più ampia fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis.c.p..

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (articolo 640, comma 2, n. 1 del codice penale)

Si tratta di una fattispecie di truffa (di cui al comma 1 della medesima norma), aggravata dal fatto che il danno economico derivante dall'attività ingannatoria posta in essere dal reo ricade sullo Stato o su altro ente pubblico. La condotta consiste, sostanzialmente, in qualsiasi tipo di menzogna (compreso l'indebito silenzio su circostanze che devono essere rese note) tramite la quale si ottiene che taluno cada in errore su qualcosa e compia, di conseguenza, un atto di disposizione che non avrebbe compiuto se avesse conosciuto la verità.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis del codice penale)

La fattispecie si realizza se il fatto previsto dall'art. 640 del codice penale (ossia la truffa) riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea.

Nello specifico, il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato inducendo in errore, attraverso artifici, raggiri o dichiarazioni mendaci, l'ente erogante allo scopo di ottenere erogazioni pubbliche (statali o comunitarie). In particolare, laddove la banca induca in errore l'ente erogante circa il possesso di specifici requisiti richiesti per ottenere l'erogazione dei fondi, producendo (o contribuendo a produrre, nel caso di concorso) documentazione falsa attestante l'iscrizione a uno specifico albo come richiesto dall'ente erogante.

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
Stato del documento: APPROVATO	Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

Frode informatica (articolo 640-ter del codice penale)

Questa fattispecie delittuosa si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il reato presenta elementi costitutivi pressoché identici a quelli della truffa, di cui può considerarsi una specificazione, salvo il fatto che l'attività fraudolenta non investe una persona, ma un sistema informatico attraverso la sua manipolazione.

Corruzione per l'esercizio della funzione o contrario ai doveri di ufficio (articoli 318, 319, 319-bis e 320 del codice penale)

La fattispecie prevista dall'articolo 318 del codice penale (corruzione per l'esercizio della funzione) si realizza quando il pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa. Il reato può essere integrato anche quando il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto (secondo comma dell'art. 318 c.p.).

La fattispecie prevista dall'articolo 319 del codice penale si realizza, invece, quando il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Costituisce circostanza aggravante della fattispecie di cui all'articolo 319 del codice penale l'aver ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi (articolo 319-bis del codice penale).

L'attività delittuosa del funzionario pubblico può, dunque, estrinsecarsi sia in un atto conforme ai doveri d'ufficio (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia, e soprattutto, in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: il pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Ai sensi dell'art. 320 c.p. le disposizioni di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore

Tipo documento: REGOLAMENTO		Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO		Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

sono ridotte fino a un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

Corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter del codice penale)

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati nei summenzionati articoli 318 “Corruzione per un atto d’ufficio” e 319 “Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio” del codice penale sono commessi dal pubblico ufficiale per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la società che, coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe causarle un grave danno patrimoniale o reputazionale, decida di corrompere il giudice per ottenere un risultato favorevole.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-quater del codice penale)

Tale fattispecie si realizza quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (articolo 322 del codice penale)

Questa fattispecie delittuosa si configura allorché il privato tiene il comportamento incriminato dal articolo 321 del codice penale (e cioè svolge attività corruttiva), ma il pubblico ufficiale (o l’incaricato di pubblico servizio) rifiuta l’offerta illecitamente avanzatagli.

Concussione (articolo 317 del codice penale)

Tale fattispecie si realizza quando “*il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità*”.

La differenza tra concussione e corruzione risiede nell’esistenza – nella prima fattispecie - di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

Tipo documento: REGOLAMENTO		Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO		Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis del Codice Penale)

La norma, inserita dalla c.d. “Legge Anticorruzione” in esecuzione e ratifica di convenzioni internazionali, estende ai funzionari di uno Stato estero l’efficacia delle fattispecie delittuose sopra richiamate.

Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

I delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento sono richiamati dall’articolo 25-bis del d.lgs. 231/2001.

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (articolo 453 del codice penale)

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 euro a 3.098 euro:

- chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Alterazione di monete (articolo 454 del codice penale)

Chiunque altera monete scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

Anche in questa fattispecie le ipotesi di rischio potenzialmente prefigurabili sono quelle descritte in relazione all’art. 453 c.p. (detenzione e conseguente messa in circolazione di

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO	Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

moneta falsa, di concerto con soggetti terzi che maneggiano denaro contante, con ingiusto vantaggio a favore della Società).

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (articolo 455 del codice penale)

Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà. La norma in esame punisce un'ipotesi analoga a quella prevista dall'art. 453, n. 3 e 4 del codice penale, con la differenza che non richiede il concerto del soggetto attivo con l'autore della falsificazione.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (articolo 457 del codice penale)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

La norma in esame prevede un'ipotesi meno grave rispetto a quelle in precedenza considerate in ragione del particolare requisito soggettivo che qualifica il momento della ricezione delle monete, ossia la buona fede: nell'ipotesi considerata, difatti, il soggetto attivo acquista consapevolezza della falsità solo dopo la ricezione dei valori e, nonostante tale consapevolezza, li mette in circolazione, commettendo - in tal modo ed in tale momento - il reato in parola.

Con riferimento ai possibili profili di rischio per la Società, va considerata l'ipotesi in cui la medesima venga in possesso, in buona fede, di banconote della cui falsità non abbia avuto contezza, nemmeno in termini di semplice sospetto, e consapevolmente decida poi, anche solo per evitare i fastidi derivanti dall'attivazione delle procedure previste in tali casi, di utilizzarle in ambito infragruppo, mettendole in tal modo in circolazione.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (articolo 459 del codice penale)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto,

Tipo documento: REGOLAMENTO		Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO		Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; in tal caso, le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Usa di valori di bollo contraffatti o alterati (articolo 464 del codice penale)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (articolo 460 del codice penale)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (articolo 461 del codice penale)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (articolo 473 del codice penale)

La norma in esame punisce la contraffazione, l'alterazione e l'uso, effettuati senza concorso nella falsificazione, di:

Tipo documento: REGOLAMENTO		Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO		Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

- marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali (comma 1);
- brevetti, disegni o modelli industriali, sia nazionali che esteri (comma 2).

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (articolo 474 del codice penale)

Tale disposizione reprime la condotta di colui che, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato per trarne profitto, detiene per vendere, pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione – sempre con il medesimo fine - prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali od esteri, contraffatti od alterati.

Delitti contro l'industria e il commercio

I delitti contro l'industria e il commercio sono richiamati dall'articolo 25-bis1 del d.lgs. 231/2001.

Turbata libertà dell'industria o del commercio (articolo 513 del codice penale)

La norma in esame punisce, a querela della persona offesa e salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta di chi, mediante violenza sulle cose o attraverso mezzi fraudolenti, impedisce o turba l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (articolo 513-bis del codice penale)

La norma in esame punisce la condotta di chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza mediante violenza o minaccia. Al secondo comma è prevista altresì un'aggravante specifica per l'ipotesi in cui gli atti di illecita concorrenza riguardino attività finanziate in tutto o in parte e sotto qualsiasi forma dallo Stato o da altri enti pubblici.

Frodi contro le industrie nazionali (articolo 514 del codice penale)

La norma in esame punisce la condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un danno all'industria nazionale.

Tipo documento: REGOLAMENTO		Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO		Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 del Codice Penale)

La norma in esame punisce la condotta di chi, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 del Codice Penale)

La norma in esame punisce la condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (articolo 517 del codice penale)

La norma incrimina la condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (articolo 517-ter del codice penale)

La norma in esame punisce la condotta di chi, potendo essere a conoscenza dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

È punita altresì la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni suddetti.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti alimentari (art. 517-quater del Codice Penale)

La norma in esame punisce la condotta di chi contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

È punita altresì la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

1970 BANCO AZZOAGLIO		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO	Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

Reati Societari

I reati societari sono richiamati dall'articolo 25-ter del d.lgs. 231/2001.

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621-bis del codice civile) e false comunicazioni sociali nelle società quotate (articolo 2622 del codice civile)

La fattispecie criminosa di false comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c. (unica delle due in rubrica che possa rilevare per il Banco di credito P. Azzoaglio, non essendo quotato) è stata rimodellata dalla novella legislativa di cui alla L. 27.05.2015 n. 69 (in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio), inasprendo contestualmente le sanzioni sia a carico dei soggetti persone fisiche (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili, sindaci e liquidatori) sia a carico delle società, sanzionabili ex D.lgs. 231/2001.

La condotta qualificante il reato è oggi la consapevole esposizione, per trarne profitto, di fatti non veritieri (o omissione di fatti rilevanti) nel bilancio o in altre comunicazioni sociali sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Quindi, *falsità con l'intento di conseguire un ingiusto profitto* e non più l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico.

La norma punisce infatti gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Del pari se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Ulteriore elemento di novità è costituito dalla previsione di punibilità della fattispecie in esame come delitto e non più come contravvenzione. Inoltre, uno dei principali cambiamenti riguarda la trasformazione del reato di false comunicazioni sociali da reato di danno a reato di pericolo. In altri termini, nella nuova versione vengono sanzionati quei comportamenti che, seppure non immediatamente causativi di danni, pongono in essere una situazione in grado di determinarli.

Alle società non quotate (qual è il Banco), grazie all'inserimento di una nuova disposizione normativa all'interno del codice civile (l'art. 2621 ter c.c. 1) potrà non essere applicata la

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO	Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

disciplina in esame in ipotesi di particolare tenuità del fatto (spetterà, tuttavia, al giudice valutare l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori).

Con riferimento ai profili di rischio per la banca, il reato in esame potrà sussistere anche nell'ipotesi in cui gli amministratori della banca espongano nel bilancio fatti non rispondenti al vero senza l'intenzione di ledere gli interessi della stessa, potendo comportare, in questo caso, anche una responsabilità dell'ente: tipico è, ad esempio, il caso della creazione di riserve occulte illiquide, ottenute attraverso la sottovalutazione di poste attive o la sopravvalutazione di quelle passive.

Essenziale appare dunque il richiamo dei soggetti tenuti alla redazione del bilancio al rispetto dei principi di compilazione e veridicità dei documenti che lo costituiscono.

Una particolare attenzione è richiesta in sede di stima delle poste contabili: i responsabili devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni eventuale informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento.

Il bilancio deve inoltre essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e, in particolare, contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge, quali ad esempio quelli previsti dagli articoli 2424, per lo stato patrimoniale, 2425, per il conto economico, 2427, per la nota integrativa, del codice civile.

Analogamente deve essere agli amministratori, al direttore generale, al preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori (nonché ai soggetti che esercitano di fatto tali funzioni) nella redazione delle altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci, affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete.

Falso in prospetto (articolo 173-bis del T.U. Finanza, D.Lgs. n. 58/98)

Tale condotta criminosa consiste nell'esporre, nei prospetti richiesti ai fini dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, false informazioni idonee ad indurre terzi in errore od occultare dati o notizie con la medesima intenzione.

L'art. 34 (*Falso in prospetto*), comma 2, della legge 262/2005 ha abrogato l'art.2623 del codice civile, che puniva il reato in esame. La fattispecie criminosa è, attualmente, prevista e sanzionata dall'articolo 173-bis (*Falso in prospetto*) del T.U. Finanza.

Tipo documento: REGOLAMENTO		Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO		Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa *ex* d.lgs. 231/2001, l'art. 25-*ter* del citato decreto richiama, attualmente, la norma civilistica abrogata, mentre non fa riferimento alcuno al reato introdotto dalla legge 262/2005, lasciando intendere il venir meno della responsabilità amministrativa delle società ai sensi dell'art. 25-*ter*, con riferimento al reato di falso in prospetto.

*Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (articolo 27 D.Lgs. 39/2010)*¹

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione.

Impedito controllo (articolo 2625 del codice civile modificato dal D.Lgs. 39/2010)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Formazione fittizia del capitale (articolo 2632 del codice civile)

Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

¹ Con l'introduzione del D. Lgs. n. 39/2010 è stato abrogato l'art. 2624 del Codice Civile "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione" - (Sentenza della Corte di Cassazione SS. UU. n. 34776 del 23 Giugno 2011).

Tipo documento: REGOLAMENTO		Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO		Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

Indebita restituzione dei conferimenti (articolo 2626 del codice civile)

La “condotta tipica” prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli.

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall’art. 2627 del codice civile, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la Società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, che viene in tal modo depauperato a vantaggio dei soci.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (articolo 2627 del codice civile)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nel ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (articolo 2628 del codice civile)

Questo reato si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali della Società o della società controllante che cagionino una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (articolo 2629 del codice civile)

La fattispecie si realizza con l’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (articolo 2629-bis del codice civile)

La condotta criminosa consiste nella violazione degli obblighi di comunicazione imposti dall’art. 2391, comma 1, del codice civile, il quale prevede per gli amministratori l’obbligo di notizia da rendere agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società.

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO	Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (articolo 2633 del codice civile)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori medesimi.

Corruzione tra privati (articolo 2635 del codice civile)

La condotta criminosa prevede che gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

Illecita influenza sull'assemblea (articolo 2636 del codice civile)

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (articolo 2638 del codice civile)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste dalla legge (ad esempio: segnalazioni di vigilanza, vigilanza cooperativa, etc.) o da regolamenti o in occasione di ispezioni o verifiche delle Autorità di Vigilanza (es. Banca d'Italia, Assessorato Regionale, Garante Privacy, etc.), al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza (anche su base consolidata); ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima. La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle Autorità di vigilanza.

Aggiotaggio (articolo 2637 del codice civile)

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO	Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di *strumenti finanziari non quotati* o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

L'art. 25-*quater* (*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*) introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7 (*Ratifica della Convenzione internazionale contro il finanziamento del terrorismo*) prevede l'applicazione di sanzioni alla società i cui soggetti apicali o sottoposti compiano, nell'interesse od a vantaggio dell'ente, delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali nonché delitti, diversi da quelli sopra indicati, “*che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999*”.

Quanto alla categoria dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale, vengono innanzitutto in considerazione i delitti politici, ossia quelli che offendono un interesse politico dello Stato, del cittadino o di Stati esteri: si tratta, in particolare, dei delitti contro la personalità interna ed internazionale dello Stato e contro i cittadini, gli Stati esteri, i loro Capi e i loro Rappresentanti, previsti ai capi I, II, III, IV e V del libro II, Titolo I, caratterizzati dall'essere commessi con finalità di terrorismo.

Tra le fattispecie previste dal codice penale, le più rilevanti sono le seguenti: associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.); assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.); arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.); addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.); condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.); attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.); sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.); istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.).

Questi ultimi sono i reati diretti a fornire direttamente o indirettamente fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo. In particolare, la Convenzione rinvia

Tipo documento: REGOLAMENTO		Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO		Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

ai reati previsti da altre convenzioni internazionali, tra i quali: il dirottamento di aeromobili, gli attentati contro personale diplomatico, il sequestro di ostaggi, l'illecita realizzazione di ordigni nucleari, i dirottamenti di navi, l'esplosione di ordigni, ecc.

Le fattispecie criminose vengono in questa sede riportate per ragioni di completezza, ancorché la Società possa essere coinvolta, in considerazione dell'attività dalla medesima posta in essere, esclusivamente a titolo di concorso dei dipendenti o dei soggetti apicali nel fatto criminoso di terzi.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

La Legge n. 7 del 9 gennaio 2006, contenente disposizioni in materia di prevenzione e divieto delle pratiche di infibulazione, ha introdotto nel codice penale il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p., successivamente modificato e integrato) e ha esteso a tale reato l'ambito di applicazione del d. lgs. n. 231/2001 (art. 25-quater. 1). La ratio della norma è di sanzionare enti e strutture (in particolare, strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato, ecc.) che si rendano responsabili della realizzazione, al loro interno, di pratiche mutilative vietate.

In particolare, all'ente nella cui struttura viene commesso il delitto di cui all'art. 583-bis c.p. sono applicabili la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive per una durata minima di un anno. Inoltre, se l'ente interessato è un ente privato accreditato, è disposta la revoca dell'accreditamento. Infine, si prevede la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo - unico o prevalente - di consentire o agevolare la commissione del reato (art. 16, co. 3, decreto 231).

Le fattispecie criminose vengono in questa sede riportate per ragioni di completezza, ancorché la Società (data la sua attività tipica e l'oggetto sociale) possa essere coinvolta esclusivamente a titolo di concorso dei dipendenti o dei soggetti apicali nel fatto criminoso di terzi.

Delitti contro la personalità individuale

I reati contro la personalità individuale richiamati dall'articolo 25-quinquies del d.lgs. 231/2001.

Tipo documento: REGOLAMENTO		Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO		Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

I profili di rischio rilevanti con riferimento ai reati richiamati dall'art. 25-*quinqies* del d.lgs. 231 del 2001 possono, verosimilmente, ravvisarsi con riferimento ai soli casi in cui l'esponente societario agisca in concorso con soggetti terzi.

In proposito si rammenta che, affinché sussista la possibilità di imputare l'illecito alla società, è necessario che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della medesima e non semplicemente avvalendosi della sua struttura per il perseguimento di un profitto riferibile esclusivamente al soggetto attivo. La forma di concorso che può presentare i maggiori profili di rischio è quella connessa al supporto ed all'ausilio – ad esempio mediante strumenti informatici, siti Internet od altri apparati tecnici volti ad agevolare il compimento delle fattispecie criminose – a favore di soggetti che pongano in essere reati connessi alla pedo-pornografia.

Reati finalizzati alla tratta delle persone, riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, acquisto e alienazione di schiavi

Si ritengono attività a rischio quelle in qualsivoglia modo riconnesse ai soggetti che esercitino su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, riducano o mantengano una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a presentazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento (artt. 600, 601 e 602 c.p.).

Reati legati alla pedofilia (pornografia minorile / prostituzione minorile / adescamento minori)

Si ritengono attività a rischio quelle finalizzate a prestare ausilio e supporto a favore di soggetti, singoli o associazioni, che:

- utilizzando minori, realizzino esibizioni pornografiche o producano materiale pornografico, ovvero inducano minori a partecipare ad esibizioni pornografiche, ovvero detengano o facciano commercio od offrano o cedano ad altri, ovvero, con qualsiasi mezzo, distribuiscano, divulghino, diffondano, pubblicizzino tale materiale, ovvero distribuiscano o divulghino notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o sfruttamento sessuale dei minori (artt. 600-*ter* e 600-*quater* c.p.);
- pongano in essere le condotte di cui al punto che precede, con riferimento a materiale pornografico che rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori o parti di esse (artt. 600-*ter*, 600-*quater* c.p. e 600-*quater*.1c.p.);

Tipo documento: REGOLAMENTO		Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO		Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

- organizzino o propagandino viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori (art. 600-*quinquies* c.p.);
- inducano alla prostituzione persone di età inferiore agli anni 18 ovvero ne favoriscano i sfruttino la prostituzione (art. 600-*bis*, co.1, c.p.);
- compiano atti sessuali con un minore di età tra i 14 ed i 18 anni in cambio di denaro o altra utilità economica (art.600-*bis*, co.2, c.p.);
- adeschino minori di anni sedici mediante qualsiasi atto volto a carpirne la fiducia attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione (art. 609-*undecies* c.p.).

A titolo esemplificativo, si segnala che potrà configurarsi un'ipotesi di concorso dell'esponente societario nei reati di pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, commessi da terzi (e quindi, ove sussista un interesse o un vantaggio per la Società, sarà ravvisabile una responsabilità per il conseguente illecito amministrativo di questa) nel caso in cui la Società stessa gestisca per suo conto o fornisca ad un soggetto la strumentazione per la realizzazione di riprese fotografiche o filmati a contenuto pedopornografico, ovvero per la gestione di un sito pedopornografico, nella consapevolezza della destinazione di tali strumenti ed apparati.

Reati in materia di abusi di mercato

I reati in materia di Abusi di Mercato sono richiamati dall'articolo 25-sexies del d.lgs. 231/2001².

Abuso di informazioni privilegiate (articolo 184 del d.lgs. 58/1998)

La fattispecie si realizza quando chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo

² Dal 3 luglio 2016 è in vigore il Regolamento (UE) n. 596/2014 ("MAR").

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO	Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio ovvero chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose:

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

Manipolazione del mercato (articolo 185 del d.lgs. 58/1998)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Reati Transnazionali³

Ai sensi dell'art. 3 della legge 146/2006, si considera reato transnazionale *“il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:*

- *sia commesso in più di uno Stato;*

³ Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 231/2007 i delitti di cui agli artt. 648bis (riciclaggio) e 648ter del codice penale (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) non sono più compresi tra i *reati Transnazionali* ma rientrano tra i *Reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio* (art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001).

Tipo documento: REGOLAMENTO		Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO		Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.”

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, l’art. 10 della legge 146/2006 annovera le fattispecie di seguito indicate.

Reati di associazione

- associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis cod. pen.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, disposizioni legislative in materia doganale);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990 in tema di stupefacenti).

Reati concernenti il traffico di migranti

- traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 286 del 1998).

Reati di intralcio alla giustizia

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria (art. 377-*bis* cod. pen.);
- favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.).

Reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
<i>Stato del documento:</i> APPROVATO	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 21/01/2019	<i>Versione:</i> 06

Il D.Lgs n. 81/2008 ha introdotto nel decreto 231/01 l'art. 25-septies, che ha esteso la responsabilità amministrativa dell'ente a due nuove fattispecie di reato:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

Tale responsabilità, peraltro, è subordinata alla condizione che tali reati si realizzino in conseguenza della violazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Le aree funzionali aziendali che appaiono coinvolte in attività potenzialmente connesse a rischi di tal natura sono quelle che intervengono nella gestione sia dei luoghi e degli spazi in cui si svolge l'attività lavorativa sia dei mezzi e degli strumenti materiali in essa adoperati.

Tale intervento può avere diversa natura:

- a) progettazione dei lavori e/o definizione e trasmissione di direttive per l'esecuzione dei lavori (a titolo di esempio: istruttoria e valutazione per la realizzazione di una nuova dipendenza; gestione di variazioni nell'assegnazione di spazi all'interno delle agenzie o degli uffici);
- b) realizzazione dei lavori e manutenzione (ad esempio: esecuzione degli interventi ritenuti necessari a seguito di sopralluoghi negli ambienti di lavoro);
- c) vigilanza e supervisione (ad esempio: sopralluoghi per l'analisi della sicurezza nei luoghi di lavoro; verifiche su impianti e collaudi).

Omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.)

Gli artt. 589 e 590 c.p. puniscono, rispettivamente, chiunque cagioni, per colpa, la morte di una persona ovvero cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale.

Il comma 2 dell'art. 589 c.p. e il comma 3 dell'art. 590 c.p. prevedono un aggravamento della pena nel caso in cui i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime siano commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Con riferimento al delitto di lesioni colpose, l'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001 circoscrivendo il suo ambito applicativo alle sole ipotesi aggravate di cui al citato terzo comma dell'art. 590 c.p. (lesioni gravi o gravissime), esclude conseguentemente la responsabilità amministrativa della società nel caso in cui la violazione della normativa antinfortunistica determini lesioni lievi.

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO	Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale si considera grave:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale si considera, invece, gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà nella favella;
- la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Con riferimento alla responsabilità *ex d.lgs. 231/2001* della società, si rileva che, nel caso di commissione dei reati in esame, il presupposto dell'interesse per la società medesima potrebbe essere ravvisato in un contenimento dei costi aziendali, con conseguente risparmio di spesa, laddove le norme antinfortunistiche violate siano poste in relazione ai costi da sostenere per garantirne il rispetto.

Quanto alle “*norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro*”, la cui violazione potrebbe determinare il verificarsi dell'evento lesivo contemplato nei summenzionati reati, è opportuno segnalare, oltre al Testo Unico Sicurezza e altri specifici atti normativi in materia, la previsione generale di cui all'art. 2087 c.c. in base alla quale il datore di lavoro deve adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

Le norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro integrano dunque il precetto penale, nel senso di definire il contenuto degli obblighi cui l'impresa è tenuta a tutela dei lavoratori.

Tra le figure soggettive gravate da obblighi di sicurezza dalla normativa di settore (cd. “posizioni di garanzia”) si segnalano: il datore di lavoro; il dirigente; il preposto e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rispettivamente ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), d), e), f).

1970 BANCO AZZOAGLIO		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO	Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

Soggetti passivi del reato in materia antinfortunistica sono, di norma, i lavoratori (art. 2, comma 1, lett. a), Testo Unico Sicurezza).

Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (c.d. “Decreto Antiriciclaggio”), attuativo della III Direttiva Antiriciclaggio, ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 25-octies che disciplina le seguenti fattispecie di reato:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)⁴.

I reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, precedentemente contemplati dalla legge 16 marzo 2006 n. 146 contro il crimine organizzato di carattere “transnazionale”, vengono, con l’entrata in vigore del Decreto Antiriciclaggio, inseriti nel corpus del Decreto Antiriciclaggio stesso (con l’aggiunta del reato di ricettazione), andando a coinvolgere in tal modo la responsabilità amministrativa dell’ente anche in conseguenza di condotte poste in essere all’interno del territorio dello Stato e con effetti rilevanti nell’ambito dello stesso.

Anche per i reati innanzi elencati, le aree funzionali interessate appaiono essere quelle che operano attraverso il diretto contatto con la clientela ovvero che hanno la possibilità di esaminare documentazione ad essa relativa o, comunque, di accedere a informazioni concernenti la sua attività.

Rilevano in particolare, le seguenti attività:

⁴ Quest’ultima fattispecie è stata introdotta dalla L. 15.12.2014 n. 186.

Tipo documento: REGOLAMENTO		Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO		Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

- le attività amministrative relative all’attuazione degli adempimenti di registrazione, segnalazione, comunicazione di operazioni della banca;
- l’attività relative alla gestione delle spese ed alla scelta dei fornitori (con particolare riguardo al reato di ricettazione).

Per quanto concerne la fattispecie criminosa dell’autoriciclaggio di cui all’art. 648.ter.1 c.p., essa è stata introdotta nell’ordinamento penale (e contestualmente nel “catalogo reati” di cui al Dlgs 231/01, art. 25-octies) dalla L. 186/2014 in tema di *voluntary disclosure* (meccanismo atto a favorire il rientro di capitali detenuti all’estero e/o l’emersione di disponibilità non dichiarate al fisco italiano).

La norma punisce colui che impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità derivanti dal *delitto non colposo* (c.d. “reato-base” o “reato presupposto” dell’autoriciclaggio) *che lo stesso ha commesso o concorso a commettere*. Ciò a condizione che la condotta sia idonea ad ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza illecita della provvista. Al contempo, non sono punibili le condotte di mero utilizzo o godimento personale della provvista illecita, in linea con l’assunto per cui tali ipotesi costituiscono la naturale prosecuzione del reato-base (c.d. *post factum* non punibile).

La pena è aumentata se i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria, finanziaria o comunque professionale.

Per quanto concerne l’eventuale responsabilità dell’ente, sono applicabili le stesse sanzioni previste dal Dlgs 231/01 per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

La Legge n. 48 del 18 marzo 2008, in particolare con l’articolo 7, introducendo nel D.Lgs. 231/01 l’art. 24-bis, ha esteso la responsabilità amministrativa dell’ente, (al ricorrere di un vantaggio o di un interesse per quest’ultimo) alle seguenti fattispecie di reato:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter C.P.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater C.P.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies C.P.)

Tipo documento: REGOLAMENTO		Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO		Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater C.P.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies C.P.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis C.P.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter C.P.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater C.P.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies C.P.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies C.P.);
- frode informatica (art. 640-ter C.P.), anch'esso richiamato nel D.Lgs. 231/01 qualora sia commesso una frode a danno di un ente pubblico, che punisce la condotta di chi procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno alterando informazioni o programmi contenuti in un sistema informativo o telematico o ad esso pertinenti.
- documenti informatici (art. 491-bis C.P.)

Si tratta di fattispecie la cui realizzazione può avvenire esclusivamente (o, quanto meno, in via prevalente) nell'ambito dell'area della banca funzionalmente deputata a curare i sistemi informatici e di telecomunicazione e, comunque, presuppone un'approfondita conoscenza di tali sistemi.

Le condotte prese in esame possono essere ricondotte alle seguenti categorie:

- accesso illegale (intenzionalmente e senza diritto) a tutto o a parte di un sistema informatico;
- attentato all'integrità di un sistema informatico o telematico o dei dati in esso contenuti (danneggiamento, cancellazione, deterioramento, alterazione o soppressione) effettuato intenzionalmente e senza autorizzazione;
- intercettazione intenzionale e illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- uso intenzionale e senza autorizzazione (consistente nella produzione, vendita, ottenimento per l'uso, importazione, diffusione e in ogni altra forma di messa a disposizione) di dispositivi specialmente concepiti per consentire l'accesso a tutto o a

<p><i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO</p>		<p><i>Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i></p>	
<p><i>Stato del documento:</i> APPROVATO</p>		<p><i>Data ultimo aggiornamento:</i> 21/01/2019</p>	<p><i>Versione:</i> 06</p>

parte di un sistema informatico (parole chiave, codici di accesso o strumenti analoghi) o che, comunque, possano favorire la commissione dei delitti sopraelencati;

- falsità riguardante un documento informatico pubblico o privato; frode realizzata da soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di arrecare ad altri un danno.

La pena per taluni dei reati indicati risulta aggravata nel caso in cui il comportamento illecito sia commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità.

Delitti di criminalità organizzata

I reati introdotti dall'art. 2, comma 29, della L.15 luglio 2009 n. 94, richiamati dall'art. 24 ter D. Lgs. 231/01, sono:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso;
- scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.)⁵;
- sequestro di persona a scopo di estorsione (630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 DPR 309/90);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da

⁵ Modificato dall'art.1 della L. 17.04.2014 n. 62

Tipo documento: REGOLAMENTO		Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO		Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma 3, L. 110/1975 (art. 407 comma 2 lettera a) numero 5 c.p.p.).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

I delitti in materia di violazione del diritto d'autore sono richiamati dall'articolo 25-novies del d.lgs. 231/2001.

Articolo 171, comma 1, lett. a-bis) e comma 3 della legge 22 aprile 1941, n. 633

Tale norma reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633

La norma in esame prevede due ipotesi di reato:

- al primo comma, viene punita la condotta di chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
- al secondo comma, viene punita la condotta di chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca dati o esegue l'estrazione o il reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni di legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca dati.

Articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633

Il comma primo della norma in esame punisce una serie di condotte se realizzate per un uso non personale e a fini di lucro; nello specifico sono sanzionate:

- l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al

Tipo documento: REGOLAMENTO		Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO		Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

- l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- fuori dai casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, il far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;
- la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge sul diritto d'autore, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;
- l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- la fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure

Tipo documento: REGOLAMENTO		Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO		Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

tecnologiche di prevenzione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;

- l'abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai sensi della legge sul diritto d'autore, ovvero la distribuzione, l'importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le suddette informazioni elettroniche.

Il secondo comma della norma in esame invece punisce:

- l'abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la comunicazione al pubblico, a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico dell'opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- la realizzazione di un comportamento previsto dal comma 1 da parte di chi esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la promozione o l'organizzazione delle attività illecite di cui al comma primo.

Il terzo comma prevede un'attenuante se il fatto è di particolare tenuità, mentre il comma quarto prevede alcune pene accessorie, ovvero la pubblicazione della sentenza di condanna, l'interdizione da una professione o da un'arte, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Articolo 171-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633

La norma in analisi prevede l'applicazione della pena comminata per le condotte di cui al comma 1 dell'art. 171-ter anche per:

- i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio

Tipo documento: REGOLAMENTO		Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO		Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

- chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Articolo 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633

La norma in esame reprime – qualora il fatto non costituisca più grave reato - la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

I reati di “*induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*” sono richiamati dall’articolo 25-decies del d.lgs. 231/2001

L’art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della “*offerta o promessa di denaro o di altra utilità*”, induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

Delitti commessi in violazione delle norme sulla tutela dell’ambiente

I delitti commessi in violazione delle norme sulla tutela dell’ambiente sono richiamati dall’articolo 25-undecies del d.lgs. 231/2001.

In data 18 Agosto 2011 è entrato in vigore il D. Lgs, n. 121 del 7 luglio 2011, rubricato “Attuazione della direttiva 2008/99/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni”. Mediante tale provvedimento sono state inserite

Tipo documento: REGOLAMENTO		Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO		Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

due nuove disposizioni nell’ambito del codice penale e sono state ricomprese numerose fattispecie previste dal D. Lgs. n. 52 del 3.4.2006 (cd. Codice dell’Ambiente) nel novero dei cd. “reati presupposto” di cui alla sezione III del D. Lgs. n. 231/01.

Tra le principali fattispecie che possono essere considerate in relazione all’attività posta in essere dalla banca, si evidenziano:

- la “gestione rifiuti non autorizzati”, art. 256;
- la “violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”, art. 258;
- il “traffico illecito di rifiuti”, art. 259;
- le “attività organizzate propedeutiche al traffico illecito di rifiuti”, art. 260;
- violazione delle disposizione in tema di sistema informatico di controllo della tracciabilità dei Rifiuti - SISTRI, art. 260 bis.

In relazione a tali fattispecie illecite – volte a perseguire chiunque effettui un’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, in mancanza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni – si ritiene astrattamente ipotizzabile una qualche forma di responsabilità a carico della Società, anche a titolo di concorso con fornitori terzi eventualmente incaricati di porre in essere tali attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.122 del 28-5-2015) della Legge 22 maggio 2015 n. 68 recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” si è ampliato il novero dei c.d. “ecoreati” presupposto della responsabilità amministrativa dell’impresa, tramite l’inserimento nell’art. 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231 delle seguenti nuove fattispecie:

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

Commette tale reato (delitto) chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il reato prevede un’aggravante per la persona fisica nel caso in cui l’inquinamento sia prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Tipo documento: REGOLAMENTO		Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO		Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Commette tale reato (delitto) chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p., abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Delitti colposi contro l'ambiente (art.452-quinquies c.p.)

La fattispecie dei delitti colposi contro l'ambiente, che sono reati-presupposto (al pari dei precedenti) per la responsabilità amministrativa dell'ente, prevede che se taluno dei fatti di cui ai reati di "inquinamento ambientale" e "disastro ambientale" (rispettivamente artt.452-bis e 452-quater c.p.) è commesso per colpa, le pene per le persone fisiche sono diminuite.

Se dalla commissione dei fatti indicati sopra deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite.

Delitti associativi aggravati (art.452-octies c.p.)

Per i delitti associativi aggravati, previsione di sanzione pecuniaria più severa.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-sexies c.p.)

Il reato punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La norma prevede alcune fattispecie aggravate.

Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Impiego di lavoratori irregolari (art. 22 commi 12 e 12 bis del D.lgs 286/98):

Il reato di "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" è richiamato dall'articolo 25-duodecies del d.lgs. 231/2001 che prevede l'applicazione di sanzione pecuniaria all'ente in caso (ex art. 22, co.12-bis, Dlgs 286/98-T.U. sull'immigrazione) di impiego alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto (e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO	Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

rinnovo), revocato o annullato, a condizione che:

- il numero di lavoratori irregolari sia superiore a tre; ovvero
- siano impiegati minori in età non lavorativa; ovvero ancora
- ci siano condizioni lavorative di particolare sfruttamento, quali l'esposizione a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

È un delitto di natura dolosa, suscettibile di fondare la responsabilità dell'ente nella sola ipotesi aggravata di cui al comma 12-bis (introdotto nel TU immigrazione con il Dlgs 109/2012).

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 bis e 3 ter del D.lgs. 286/98)

Con la legge 17 ottobre 2017, n. 161 è stato ampliato il novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'impresa, tramite l'inserimento, nell'art. 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, delle fattispecie previste dall'articolo 12, commi 3, 3 bis e 3 ter del suddetto TU sull'immigrazione. In particolare è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria in capo all'ente nel caso di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compimento di altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, a condizione che:

- il fatto riguardi l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- la persona trasportata sia stata esposta a pericolo per la sua vita o per l'incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza legale;
- la persona trasportata sia stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- il fatto sia commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- gli autori del fatto abbiano la disponibilità di armi o materie esplosive.

Per completezza si precisa che il citato articolo 12 prevede, per l'autore del reato, pene aumentate se i fatti di cui sopra sono commessi ricorrendo a due o più delle ipotesi descritte o se sono commessi ai fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in

Tipo documento: REGOLAMENTO		Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO		Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, ovvero al fine di trarne profitto, anche indiretto.

La responsabilità dell'ente sussiste anche nell'ipotesi prevista dal comma 5 dell'articolo 12 nel caso in cui l'autore del reato favorisca la permanenza di stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle norme del TU sull'immigrazione o qualora il fatto sia commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguardi la permanenza di cinque o più persone.

Delitto di razzismo e xenofobia

Con la Legge 20/11/2017, n. 167 recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge Europea 2017” è stato ampliato l'elenco dei reati presupposto tramite l'introduzione del nuovo articolo 25-terdecies nel d.lgs. 231/2001.

Tale nuovo articolo prevede la punibilità dell'ente in relazione alle fattispecie criminose o di propaganda, istigazione e incitamento all'odio o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, che si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

---ooOoo---

1.3 Apparato sanzionatorio

Sono previste dal d.lgs. 231/2001 a carico della società in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati sanzioni pecuniarie fino a un massimo di Euro 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare) e/o sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. 231/2001, “*Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente*”).

Le sanzioni interdittive, a loro volta, possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;

Tipo documento: REGOLAMENTO		Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO		Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1.549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste (si tratta in particolare di: reati contro la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001; delitti informatici e trattamento illecito di dati, di cui all'art. 24-bis d.lgs. 231/2001; delitti di criminalità organizzata, di cui all'art. 24-ter d.lgs. 231/2001; taluni reati contro la fede pubblica, di cui all'art. 25-bis d.lgs. 231/2001; taluni delitti contro l'industria e il commercio, di cui all'art. 25-bis.1 d.lgs. 231/2001; delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 25-quater d.lgs. 231/2001; delitti contro la personalità individuale, di cui all'art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001; taluni reati transnazionali, di cui all'art. 10 legge 146/2006; delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'art. 25-septies d.lgs. 231/2001; delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui all'art. 25-octies d.lgs. 231/2001; delitti in materia di violazione del diritto d'autore, di cui all'art. 25-novies d.lgs. 231/2001; taluni reati ambientali di cui all'art. 25-undecies d.lgs. 231/2001; reati riferiti all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare di cui all'art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001; razzismo e xenofobia di cui all'art. 25-terdecies d.lgs. 231/2001 e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

Tipo documento: REGOLAMENTO		Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO		Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

- a. la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del medesimo è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b. in caso di reiterazione degli illeciti.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, d.lgs. 231/2001).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva. E' peraltro possibile la prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del d.lgs. 231/2001.

1.4 Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del d.lgs. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.

1.5 Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del d.lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti - commessi all'estero.

I presupposti (previsti dalla norma in commento ovvero desumibili dal complesso del d.lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001;

Tipo documento: REGOLAMENTO		Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO		Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso). Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-novies del d.lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del d.lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;
- sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.6 Sindacato di idoneità

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il giudizio di idoneità viene formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato.

In altre parole, va giudicato "idoneo a prevenire i reati" il modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
Stato del documento: APPROVATO	Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 01

CAPITOLO 2

ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETA'

2.1 Il Banco di Credito P. Azzoaglio SpA

Il Banco di Credito P. Azzoaglio (“Banco” nel seguito) è una società per azioni che fonda le proprie strategie di crescita aziendale e sviluppo economico su valori e su principi di rigorosa osservanza delle leggi e regolamenti, di rispetto degli interessi dei clienti, azionisti, dipendenti, collaboratori, fornitori, istituzioni, collettività e territorio, enunciati nel Codice Etico.

Il Banco ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Esso può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

Il Banco ha un'operatività tradizionale a vocazione prevalentemente commerciale, senza particolari segmentazioni di mercati e clientela, focalizzato sul sostegno alle esigenze delle famiglie e sul finanziamento delle imprese, principalmente di piccole e medie dimensioni, con un forte radicamento nel territorio e una relazione consolidata con i propri clienti.

2.2 Modello di *governance* del Banco di credito P. Azzoaglio

Il modello di amministrazione e controllo del Banco è di tipo tradizionale, costituito da un Consiglio di Amministrazione e da un Collegio Sindacale, come previsto dallo Statuto sociale.

Si riporta di seguito quella che è, nell'ambito della struttura organizzativa del Banco di Credito P. Azzoaglio, la macro impalcatura su cui poggia il quadro normativo aziendale ed il sistema dei controlli. In particolare:

- a) Organo con funzione di supervisione strategica (OFSS): è l'organo aziendale cui è attribuita la funzione di supervisione strategica e di gestione, cui sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali che non siano, per legge o in forza dello Statuto, riservate all'Assemblea (ruolo attribuito al Consiglio di Amministrazione);
- b) Organo con funzione di Gestione (OFG): l'organo aziendale o i componenti di esso a cui spettano o sono delegati compiti di gestione, ossia l'attuazione degli indirizzi

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO	Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica. Il Direttore Generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, ha delegato proprie specifiche attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, determinando in modo chiaro e analitico i limiti quantitativi e di valore della delega. La funzione di gestione resta in ogni caso attribuita al Consiglio di Amministrazione.

- c) Organo con funzione di controllo: il Collegio Sindacale rappresenta l'organo aziendale che vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della banca;
- d) Funzioni aziendali di controllo: la funzione di conformità alle norme (*Compliance*), la funzione di controllo dei rischi (*Risk Manager*), la funzione di revisione interna (*Internal Audit*) e la funzione antiriciclaggio (*Anti money laundering, AML*);
- e) Altre funzioni di controllo: l'insieme delle funzioni – diverse da quelle di cui al precedente punto d) – che per disposizione legislativa, regolamentare, statutaria o di autoregolamentazione hanno compiti di controllo (Organismo di Vigilanza ex. D.Lgs. 231/01, Società di Revisione, Ispettorato interno, etc.).

La struttura organizzativa del Banco è puntualmente descritta nel **Regolamento Interno**.

2.2.1 Consiglio di Amministrazione

Nel sistema di governo societario adottato dal Banco, il Consiglio di Amministrazione rappresenta l'organo aziendale con funzione di supervisione strategica e di gestione; è chiamato a deliberare sugli indirizzi di carattere strategico della banca e a verificarne nel tempo l'attuazione.

Mediante la sua azione istituzionale di governo, il Consiglio di Amministrazione assicura la sana e prudente gestione della banca, nella prospettiva della continuità e dello sviluppo della stessa.

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile del sistema di controllo e gestione dei rischi e, nell'ambito della relativa *governance*, della definizione, approvazione e revisione degli orientamenti strategici e delle linee guida di gestione dei rischi, nonché degli indirizzi per la loro applicazione e supervisione. Anche sulla base dei riferimenti allo scopo prodotti dal Direttore Generale, verifica nel continuo l'efficienza e l'efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo dei rischi, provvedendo al suo adeguamento tempestivo in relazione alle

Tipo documento: REGOLAMENTO		Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO		Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

carenze o anomalie riscontrate, ai cambiamenti del contesto di riferimento, esterno o interno, o derivanti dall'introduzione di nuovi prodotti, attività o processi rilevanti.

Lo **Statuto sociale** disciplina la composizione, i poteri e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione al titolo IV (artt. 13 - 20). Il Consiglio di Amministrazione può essere composto da non meno di tre e non più di nove componenti, secondo le determinazioni assunte dall'Assemblea. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono sempre rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società che, per legge e per Statuto, non siano riservati all'Assemblea. Spetta tra l'altro al Consiglio di deliberare e compiere tutte le operazioni relative alla raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nella sua varie forme, nell'osservanza delle disposizioni vigenti. Spettano inoltre al Consiglio e non sono delegabili, oltre alle attribuzioni non delegabili per legge e per quanto stabilito dalle Disposizioni di Vigilanza:

- l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario della Banca, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse; la verifica della sua corretta attuazione e la promozione di tempestive misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze;
- tutti i compiti che l'Organo svolge ai sensi delle vigenti Disposizioni di Vigilanza Prudenziale emanate dalla Banca d'Italia;
- le decisioni concernenti le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;
- la nomina di Dirigenti (con vario grado, compreso quello di Direttore Generale ove ritenuto necessario), con determinazione di qualifiche, poteri ed attribuzioni loro spettanti;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- l'eventuale costituzione di comitati interni agli Organi aziendali;
- la nomina e la revoca del responsabile delle funzioni di revisione interna, di conformità, di antiriciclaggio, di risk management e dei referenti per le funzioni aziendali di controllo esternalizzate, sentito il parere del Collegio sindacale;

Tipo documento: REGOLAMENTO		Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO		Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

- l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);
- la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione del Banco;
- la garanzia di un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali nonché la verifica nel tempo delle scelte e delle decisioni da questi assunte.

In conformità alle Disposizioni di Vigilanza il Consiglio fornisce all'Assemblea un'adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.

Nel caso fossero concessi ai dipendenti poteri in materia di erogazione del credito, i medesimi dovranno portare le decisioni assunte a conoscenza del Consiglio nella sua prima riunione successiva.

La normativa di vigilanza affida poi, tra gli altri, al CdA i seguenti principali compiti:

- definire il modello di business, gli indirizzi strategici, gli obiettivi di rischio, la soglia di tolleranza (ove identificata) e le politiche di governo dei rischi;
- definire le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, verificando che esso sia coerente con gli indirizzi strategici e la propensione al rischio stabiliti, nonché sia in grado di cogliere l'evoluzione dei rischi aziendali e l'interazione tra gli stessi;
- approvare la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, i relativi compiti e responsabilità, le modalità di coordinamento e collaborazione, i flussi informativi tra tali funzioni e tra queste e gli organi aziendali, nonché il processo di gestione del rischio, valutandone la compatibilità con gli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi;
- approvare le politiche e i processi di valutazione delle attività aziendali, e, in particolare, degli strumenti finanziari, verificandone la costante adeguatezza, nonché la politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali;
- assicurare che la struttura della Banca sia coerente con l'attività svolta e con il modello di business adottato, evitando la creazione di strutture complesse non giustificate da finalità operative;
- stabilire le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali coinvolte nel processo di gestione dei rischi, in modo che siano chiaramente attribuiti i relativi compiti e siano prevenuti potenziali conflitti d'interessi;

Tipo documento: REGOLAMENTO		Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO		Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

- assicurare, altresì, che le attività rilevanti siano dirette da personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio e in possesso di esperienze e conoscenze adeguate ai compiti da svolgere;
- assicurare che il piano strategico, il RAF, l'ICAAP, i budget e il sistema dei controlli interni siano coerenti, avuta anche presente l'evoluzione delle condizioni interne ed esterne in cui opera la Banca e che la quantità e l'allocazione del capitale e della liquidità detenuti siano coerenti con la propensione al rischio, le politiche di governo dei rischi e il processo di gestione dei rischi;
- definire e approvare con riferimento al processo ICAAP, le linee generali del processo,
- assicurarne la coerenza con il RAF e l'adeguamento tempestivo in relazione a modifiche significative delle linee strategiche, dell'assetto organizzativo, del contesto operativo di riferimento; promuovere il pieno utilizzo delle risultanze dell'ICAAP a fini strategici e nelle decisioni d'impresa;
- approvare, con riguardo ai rischi di credito e di controparte, le linee generali del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio che presiede all'intero processo di acquisizione, valutazione, controllo e realizzo degli strumenti di attenuazione del rischio utilizzati.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire a singoli amministratori o a dipendenti della Società poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione.

Gli Amministratori devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e, ove previsti, di indipendenza, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni⁶. Almeno un quarto dei componenti del Consiglio di

⁶ Il D. Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 ha integralmente riformulato l'art. 26 Tub (Esponenti aziendali), in base al quale, i soggetti che svolgono funzioni apicali ossia di "amministrazione, direzione e controllo" presso le banche, devono essere "idonei" allo svolgimento del loro incarico. La norma fa poi rinvio al Mef, che ha il compito di emanare con apposito decreto, sentita la Banca d'Italia, le relative disposizioni attuative.

Tipo documento: REGOLAMENTO		Titolo: <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
Stato del documento: APPROVATO		Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza, per la cui definizione si fa riferimento - oltre alla regolamentazione prevista dall'art. 26 del Testo Unico Bancario - a quanto previsto dell'art. 13 dello Statuto Sociale.

Entro 30 giorni dalla nomina, il Consiglio di Amministrazione è chiamato a verificare il possesso di tali requisiti. Qualora gli Amministratori vengano successivamente a trovarsi in una delle situazioni di cui agli artt. 4 e 5 del predetto D.M., il Consiglio, previo accertamento di tali situazioni, ne dichiara la decadenza e ne dà comunicazione alla Banca d'Italia.

Coerentemente con i dettami statutari, per ciò che concerne la revoca, la cessazione, la sostituzione e la decadenza degli Amministratori, si applicano le norme di legge.

Ai sensi dell'art. 36 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. divieto di *interlocking*), è vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.

2.2.2 *Presidente del C.d.A.*

Il Presidente ha un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali; promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario e favorisce in modo neutrale la dialettica tra componenti esecutivi e non esecutivi; sollecita, inoltre, la partecipazione attiva dei componenti non esecutivi ai lavori del consiglio.

Il Presidente fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori del Consiglio e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

2.2.3 *Comitato Esecutivo*

Da Statuto (art. 14), il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, con un minimo di tre, determinandone poteri ed attribuzioni. Il Comitato sceglie tra i suoi membri il Presidente, se lo stesso non è nominato dal Consiglio.

Il Direttore Generale può partecipare alle riunioni del Comitato con funzioni consultive e/o propositive.

Alle riunioni del Comitato assistono i sindaci.

Al Comitato Esecutivo sono delegati tutti i poteri che per legge e per statuto sono delegabili,

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO	Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

fatta eccezione quelli che si è riservato di esercitare il Consiglio di Amministrazione (così come indicati al punto 2.2.2), nonché poteri deliberativi in materia di erogazione del credito, di classificazione e di valutazione del credito.

Delle decisioni assunte in materia di erogazione, classificazione e valutazione del credito, deve essere data notizia al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

2.2.4 Collegio Sindacale

L'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci Effettivi e due Supplenti. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, tra i Sindaci Effettivi. I Sindaci Effettivi e Supplenti sono rieleggibili. Per la nomina dei sindaci basterà la maggioranza relativa; in caso di parità si procederà al ballottaggio.

I Sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo in società nelle quali il Banco detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come definita dalla Banca d'Italia.

I Sindaci assolvono i doveri ed i compiti loro assegnati dalla legge e dalla normativa regolamentare esercitando i poteri loro attribuiti dalla legge; nell'esercizio delle proprie funzioni si avvalgono delle strutture interne alla Società.

I Sindaci, sia collegialmente che individualmente, sono investiti dei più ampi poteri per assolvere all'obbligo di riferire tempestivamente alla Banca d'Italia in merito a irregolarità gestionali o violazioni della normativa, nonché per lo svolgimento dei compiti loro assegnati dalle disposizioni di vigilanza.

L'Assemblea provvederà alla determinazione della retribuzione da corrispondere ai Sindaci effettivi.

I componenti del Collegio sindacale non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo in società nelle quali il Banco detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.

Spettano al Collegio Sindacale i doveri ed i poteri previsti dagli artt. 2403 e 2403-bis del codice civile. Esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati

		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
<i>Stato del documento:</i> APPROVATO	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 21/01/2019	<i>Versione:</i> 06

affari e procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo. Si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interne.

Il Collegio adempie agli obblighi di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 385/93 e può svolgere le funzioni di organismo di vigilanza sulla responsabilità amministrativa della Società disciplinato ai sensi del D.lgs. 231/2001, laddove tale funzione non sia stata affidata ad altro organismo. Il Collegio segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiedendo l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Il collegio viene sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli.

Inoltre, le Disposizioni di vigilanza prudenziale di Banca d'Italia assegnano all'Organo con Funzione di Controllo la responsabilità di vigilare sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni.

2.2.5 Revisore dei conti

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale la revisione legale dei conti della Società è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Gli incaricati della revisione legale riferiscono tempestivamente alla Banca d'Italia in merito a irregolarità gestionali o a violazioni della normativa di cui vengano a conoscenza.

La revisione legale dei conti viene svolta secondo i principi di deontologia professionale, riservatezza, segreto professionale, indipendenza e obiettività previsti dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Anche al revisore esterno si applica l'obbligo di informazione alla Banca d'Italia in merito a irregolarità gestionali o a violazione della normativa di cui vengano a conoscenza (art. 52, comma 2, TUB).

2.2.6 Direttore Generale

Il Direttore Generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione, nell'ambito della quale opera, in un sistema a "geometria variabile" con il C.d.A ed ha responsabilità globale della Banca.

E' il capo del personale. In esso si concentrano i momenti fondamentali dell'intero processo operativo aziendale: la programmazione, l'organizzazione, la gestione ed il controllo.

Al Direttore spetta il compito di interpretare i segnali che provengono dal contesto ambientale

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO	Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

e dalla struttura interna, al fine di avviare il processo di pianificazione strategica con proposte all'Organo amministrativo inerenti gli assetti organizzativi più coerenti e le azioni e le iniziative da intraprendere in funzione degli obiettivi stabiliti. Conseguentemente impartisce al personale, con chiarezza, indirizzi, poteri e responsabilità, sia gestionali che di controllo.

Il Direttore Generale è responsabile dell'attuazione degli orientamenti strategici e delle linee guida definiti dal Consiglio. In tale ambito, predispone le misure necessarie ad assicurare l'istituzione, il mantenimento ed il corretto funzionamento di un efficace sistema di gestione e controllo dei rischi.

Il Direttore verifica costantemente la funzionalità complessiva, l'efficienza e l'efficacia del sistema organizzativo e, in questo ambito, del sottosistema dei controlli interni, provvedendo, con il contributo del Comitato Esecutivo, al suo costante adeguamento rispetto alla gestione di rischi nuovi o al miglioramento del monitoraggio di quelli già noti.

Il Direttore deve inoltre assicurare che l'azienda assolva la propria missione in modo efficace e risponda ai bisogni dei suoi diversi interlocutori, nel rispetto del necessario vincolo dell'economicità della gestione.


2.3 L'assetto organizzativo del Banco

Il Banco di Credito P. Azzoaglio ha sviluppato nel tempo ed opportunamente documentato il proprio sistema organizzativo ed i relativi meccanismi di funzionamento, in modo coerente con l'evoluzione strategica ed organizzativa della banca stessa.

I compiti ed attribuzioni delle diverse Unità Organizzative sono dettagliati nel **Regolamento Interno** della Banca.

La struttura aziendale interna della Banca è così rappresentabile:

Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO	Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 01



		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
Stato del documento: APPROVATO	Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 01

2.4 L'organizzazione e le regole di funzionamento della Banca

I principali riferimenti documentali che descrivono l'organizzazione e disciplinano il funzionamento operativo del Banco sono riconducibili a regolamentazione di carattere generale ed a disposizioni applicative e operative specifiche. In particolare, i principali documenti di riferimento sono:

1. Statuto Sociale
2. Progetto di Governo Societario
3. Policy e Delibere consiliari
4. Regolamento Interno
5. Regolamenti di processo
6. Circolari Interne
7. Note ed istruzioni operative - manualistica.

Il corpo normativo e regolamentare aziendale, nel suo complesso, risulta coerente e funzionale, oltre che per le finalità per cui è stato sviluppato, anche alla prevenzione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/01, con particolare riferimento alla definizione delle responsabilità e alla proceduralizzazione delle attività.

L'Ufficio Organizzazione assicura la redazione della normativa interna del Banco.

2.5 Il Modello di Organizzazione e Gestione e il Sistema dei Controlli Interni

L'assetto organizzativo esistente ed attuato dalla Banca è un sistema strutturato ed organico di procedure, regole comportamentali, disposizioni e strutture organizzative che permea l'intera attività aziendale.

Il sistema dei controlli coinvolge ogni comparto dell'attività del Banco, attraverso la netta distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, attuando le possibili situazioni di conflitto di interesse.

In particolare, i controlli coinvolgono, con ruoli ed a livelli diversi, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza 231, l'Alta Direzione, la funzione di *Internal Audit* e le altre strutture dedicate al presidio dei rischi (Funzione di *Compliance*, Funzione Antiriciclaggio, Funzione *Risk management*) nonché tutto il personale, e rappresentano un attributo imprescindibile dell'attività quotidiana del Banco.

<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO		<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> APPROVATO		<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 21/01/2019	<i>Versione:</i> 06

Il Modello di organizzazione e gestione, ferma restando la sua finalità peculiare, deve integrarsi nel contesto del più ampio sistema di controlli interni in essere presso il Banco, così come tale sistema deve essere in grado, con gli eventuali adattamenti che si rendessero necessari, di essere utilizzato anche allo scopo di prevenire i reati contemplati dal D.Lgs. 231/01.

Il sistema strutturato ed organico di procedure e le attività di controllo (preventive ed ex-post) adottate dal Banco soddisfano altresì l'obiettivo di una consapevole gestione del rischio di commissione dei reati ex Dlgs 231/01, mediante l'individuazione dei processi sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione con implementazione di appositi protocolli di prevenzione.

Tali attività consentono:

- al potenziale autore del reato di avere piena consapevolezza sia delle fattispecie a rischio di commissione di un illecito, sia della forte riprovazione del Banco di Credito P. Azzoaglio nei confronti di tali condotte, ritenute contrarie agli interessi aziendali anche quando apparentemente la società potrebbe trarne un vantaggio;
- al Banco di Credito P. Azzoaglio di reagire tempestivamente per prevenire e/o impedire la commissione del reato stesso, grazie ad un monitoraggio costante delle attività.

Tipo documento: REGOLAMENTO		Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO		Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

CAPITOLO 3

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO

3.1 Linee Guida ABI

In forza di quanto previsto dall'art. 6 comma 3 del Dlgs 231/01, i Modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle Associazioni di categoria rappresentative degli Enti aderenti, comunicati ed approvati dal Ministero della Giustizia. A tal fine, nella predisposizione del proprio Modello, il Banco di Credito P. Azzoaglio si è ispirato alle Linee Guida ABI⁷ a suo tempo validate dal Ministero della Giustizia e successivamente aggiornate, adattandone le indicazioni alla propria peculiare struttura organizzativa.

Le indicazioni per la predisposizione dei modelli organizzativi contenute nelle citate Linee Guida possono essere individuate come segue.

- I)** Individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D.Lgs. 231/2001. In relazione a tale attività ABI ha distinto i reati tra quelli definiti come peculiari, perché possono presentare rischi di verifica in ragione di specifiche attività dell'intermediario e quelli, definiti generali, non connessi specificamente allo svolgimento dell'impresa bancaria/finanziaria.

⁷ Cfr, Circ. ABI serie legale: n.16/2002, n.9/2004, n.22/2007, n.2/2008, n.7/2008, n.1/2009, n.2/2009, n.5/2010, n.8/2010, n.15/2012, n.23/2012; n.6/2015.

<p>Tipo documento: REGOLAMENTO</p>		<p>Titolo: <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i></p>	
<p>Stato del documento: APPROVATO</p>		<p>Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019</p>	<p>Versione: 06</p>

II) Predisposizione di un sistema di controlli, in grado di prevenire il rischio di commissione dei reati attraverso l'adozione di appositi protocolli. In sostanza, si tratta di prevedere regole dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni del Banco in relazione ai reati da prevenire e di individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati stessi.

Le Linee Guida evidenziano, comunque, che per le banche la normativa di settore richiede la costituzione di un sistema integrato di controlli che permea l'intera attività aziendale e coinvolge soggetti diversi. Il sistema dei controlli interni – ormai da anni attuato e continuamente aggiornato – ha consentito alle banche di dotarsi di standard organizzativi ottimali, in linea con il principio di sana gestione, il quale costituisce, seppure in una accezione più ampia, ciò che il D.lgs n.231/2001 intende affermare nell'ordinamento. Pertanto, l'adozione del modello organizzativo richiederà una attività tanto meno complessa, quanto più adeguato e razionale risulta essere il sistema di controlli e di procedimentalizzazione già presente all'interno della struttura.

Il sistema di controllo deve essere informato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo e, di converso, fasi omogenee di un processo operativo devono essere affidate ad un unico soggetto, evitando che la frammentazione dei compiti denoti l'esistenza di un modello in grado di produrre deresponsabilizzazione del singolo e di impedire l'individuazione delle specifiche attribuzioni);
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal modello;
- pubblicità e diffusione del modello;
- formazione del personale.

III) Quanto alla individuazione dell'Organismo di controllo, questo deve essere caratterizzato da autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione.

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO	Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

3.2 Il modello di organizzazione, gestione e controllo del Banco di credito P. Azzoaglio: metodologia di definizione e aggiornamento

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo può definirsi come un sistema integrato costituito da norme, strutture organizzative, procedure operative e controlli realizzato per disciplinare e fornire una ragionevole sicurezza circa un adeguato e trasparente svolgimento delle attività della società, al fine di prevenire comportamenti idonei a configurare fattispecie di reato e illecito previsti dal D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consente al Banco Azzoaglio di beneficiare dell'esimente prevista dal D. Lgs. 231/2001, ma migliora la sua *governance*, limitando il rischio di commissione dei reati, attuando i valori ed i principi sanciti nel **Codice Etico**, nonché sensibilizzando i rispettivi destinatari nel compimento di comportamenti scorretti o contrari a norme di legge e/o regolamenti.

Le regole di comportamento contenute nel Modello si integrano con quelle del **Codice Etico**, pur rispondendo i due documenti a una diversa finalità. Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato dal Banco in via autonoma ed è suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere i principi etici e di comportamento riconosciuti come propri dalla Società e sui quali Banco Azzoaglio richiama l'osservanza di tutti coloro che hanno rapporti giuridici con la stessa. Il Codice Etico è parte integrante del MOG e costituisce il primo strumento di prevenzione di ogni reato;
- il Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/01 risponde a specifiche prescrizioni di legge, al fine di prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (illeciti che possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto) e si applicano ai soggetti individuati come Destinatari del Modello in base al presente documento.

Il rispetto del modello ha un riflesso diretto anche su importanti aspetti di carattere gestionale ed organizzativo, quali:

1. favorire e perseguire una sana e prudente gestione. Attraverso un sistema di monitoraggio dei comportamenti e del rispetto della normativa interna ed esterna aumenta l'efficacia e l'efficienza delle operazioni aziendali nel realizzare le strategie della società;

		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
<i>Stato del documento:</i> APPROVATO	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 21/01/2019	<i>Versione:</i> 06

2. rafforzare l'immagine etica del Banco agli occhi degli *stakeholders*. Il perseguimento del rispetto dei valori e dei comportamenti contenuti nel codice etico rendono il Banco affidabile e trasparente nei confronti di Terzi;
3. migliorare l'ambiente di lavoro. La valorizzazione delle risorse umane attraverso la formazione e la responsabilizzazione dei singoli contribuisce a rafforzare nel personale i principi di onestà, lealtà e professionalità.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (sia preventivo sia *ex post*) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei reati mediante la individuazione dei processi sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

I principi contenuti nel presente Modello sono volti, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato della illiceità di certi comportamenti (la cui commissione è fortemente contrastata dal Banco di Credito P. Azzoaglio perché contraria alle norme di deontologia cui la stessa si ispira e ai suoi interessi, anche quando apparentemente la Banca potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla società reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare nei dipendenti e nei membri degli Organi Societari che operano nell'ambito delle "attività sensibili", la consapevolezza di poter determinare - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) - illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per il Banco.

Ad esso, così come al "Codice Etico" che ne costituisce l'integrazione e il complemento, nonché a tutte le disposizioni interne in forma di circolare, processo o norma operativa, manuale ecc., sono tenuti ad uniformarsi i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione del Banco, nonché le persone che, in qualità di dipendenti e non, sono sottoposte alla loro direzione e vigilanza.

È evidente, quindi, che la violazione delle regole contenute nel presente Modello ovvero dallo stesso richiamate, nonché condotte idonee ad integrare o agevolare il compimento di reati si pongono in netto contrasto con le disposizioni interne aziendali, violano il rapporto di fiducia che deve sussistere tra il Dipendente e il Banco e, di conseguenza, saranno sanzionate proporzionalmente alla loro gravità.

1970 BANCO AZZOAGLIO		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO	Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

Il presente documento, descrittivo del modello di organizzazione, gestione e controllo del Banco di credito P. Azzoaglio, è suddiviso in due parti le quali contengono, rispettivamente:

(I) nella **parte generale**, una descrizione relativa:

- al quadro normativo di riferimento;
- alle fattispecie di reato rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti che la Banca ha stabilito di prendere in considerazione in ragione della tipologia e delle caratteristiche della propria attività;
- alla realtà aziendale (sistema di *governante* e assetto organizzativo del Banco di credito P. Azzoaglio);
- alla struttura del modello di organizzazione, gestione e controllo della Banca;
- alla individuazione e nomina dell’Organismo di Vigilanza del Banco di credito P. Azzoaglio, con specificazione di poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano;
- alla funzione del sistema disciplinare e al relativo apparato sanzionatorio;
- al piano di formazione e comunicazione da adottare al fine di garantire l’effettiva conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello;
- ai criteri di aggiornamento del Modello.

(II) nella **parte speciale**, una descrizione relativa:

- alle categorie di reato previste dal D.Lgs.231/01 con l’indicazione dei processi/attività aziendali sensibili alla commissione di tali illeciti, con l’indicazione dei relativi protocolli di controllo e delle linee guida di comportamento da seguire.

La metodologia scelta dal Banco per la definizione e l’aggiornamento del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex d.lgs. 231/2001* prevede una serie di attività suddivise in quattro fasi:

- fase 1: identificazione delle aree di rischio;
 - fase 2: rilevazione della situazione esistente (*as-is*);
 - fase 3: *gap analysis* e piano di azione (*action plan*);
 - fase 4: disegno e aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo.
- } **Risk assessment**

Il compito di vigilare sull’adeguatezza e aggiornamento del modello è in capo all’Organismo di Vigilanza che, con autonomi poteri di iniziativa e di controllo, suggerisce eventuali adeguamenti a seguito di evoluzione normativa, giurisprudenziale e dottrina, ovvero

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO	Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

segnala eventuali discrasie, incompletezze e/o esigenze di aggiornamento del modello nel suo complesso. Qui di seguito sono sinteticamente descritti gli obiettivi e le attività relativi a ciascuna delle quattro fasi sopra elencate.

3.2.1 Identificazione delle aree di rischio

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, tra i requisiti del modello, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti "sensibili" (c.d. "aree di rischio").

Propedeutica all'individuazione delle attività sensibili è l'analisi, prevalentemente documentale, della struttura societaria ed organizzativa della Banca, svolta al fine di meglio comprendere il perimetro di attività della stessa e di identificare gli ambiti aziendali oggetto di analisi.

La raccolta della documentazione rilevante e l'analisi della stessa da un punto di vista sia tecnico-organizzativo sia legale permette l'individuazione dei processi/attività sensibili e una preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali processi/attività.

3.2.2 Rilevazione della situazione esistente (as-is)

Obiettivo della fase 2 consiste nell'analisi, attraverso somministrazione di questionari di autorilevazione ed interviste al personale (apicali e dipendenti) interessato, delle attività sensibili precedentemente individuate, con particolare enfasi sul sistema dei controlli approntati al fine di eliminare o, quanto meno, circoscrivere le aree di rischio.

Nello specifico, per ogni processo/attività sensibile individuato nella fase 1, vengono analizzate le sue fasi principali, le funzioni e i ruoli/responsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti nonché gli elementi di controllo esistenti, al fine di verificare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità si possano astrattamente realizzare le fattispecie di reato rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

A tal fine viene realizzata ed aggiornata nel tempo una mappatura delle attività che sono potenzialmente esposte alla commissione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO	Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

L'evidenza degli ambiti di operatività/processi della Banca sensibili a tali fattispecie di reato è contenuta nello specifico documento di analisi dei rischi che costituisce parte integrante del presente Modello.

3.2.3 Gap analysis e piano di azione (action plan)

Lo scopo della fase 3 consiste nell'individuazione dei requisiti organizzativi caratterizzanti un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, e delle azioni di miglioramento del modello organizzativo esistente. Al fine di rilevare e analizzare in dettaglio il modello di controllo esistente a presidio dei rischi riscontrati ed evidenziati nell'attività di analisi sopra descritta e di valutare la conformità del modello stesso alle previsioni del d.lgs. 231/2001, viene quindi effettuata un'analisi comparativa (la c.d. "gap analysis") tra il modello organizzativo e di controllo esistente ("as-is") e il modello di riferimento valutato sulla base delle esigenze manifestate dalla disciplina di cui al d.lgs. 231/2001 ("to be").

I risultati dell'attività descritta sono formalizzati nella documentazione di *risk assessment* in cui sono altresì esplicitate le eventuali azioni di mitigazione per la riduzione/prevenzione dei rischi ex d.lgs.231/01 individuati.

3.2.4 Disegno del modello di organizzazione, gestione e controllo

Scopo della fase 4 è la predisposizione, revisione e/o aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001 della Banca idoneo alla prevenzione dei reati ritenuti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti e personalizzato in relazione alla realtà aziendale, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 231/2001 e alle più sopra richiamate linee guida ABI.

3.3 I destinatari del Modello

Per "Destinatari" del Modello si intendono i soggetti individuati dal Banco che sono sottoposti ai controlli, ai protocolli di prevenzione e agli obblighi di riporto previsti dal Modello stesso e dal cui comportamento potrebbe sorgere la responsabilità amministrativa della Società.

Ai fini del presente documento, sono definiti "Destinatari" del modello le figure di seguito elencate:

1. i Soci;
2. il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

<p><i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO</p>		<p><i>Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i></p>	
<p><i>Stato del documento:</i> APPROVATO</p>		<p><i>Data ultimo aggiornamento:</i> 21/01/2019</p>	<p><i>Versione:</i> 06</p>

3. gli Amministratori esecutivi, non esecutivi e indipendenti;
4. i componenti del Collegio Sindacale;
5. i componenti dell'OdV;
6. i dipendenti (impiegati, quadri direttivi, dirigenti);
7. i collaboratori, ossia, coloro che agiscono in nome e/o per conto del Banco sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mediatori creditizi, agenti, collaboratori assicurativi, consulenti finanziari autonomi abitati all'offerta fuori sede, stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati).

Gli Amministratori sono destinatari del modello in quanto rivestendo funzioni di rappresentanza e/o di amministrazione e/o di direzione del Banco Azzoaglio, rientrano tra le persone individuate nell'art. 5 comma 1, lett. a) del D. Lgs. 231/01 (i c.d. soggetti apicali).

I dipendenti (impiegati, quadri direttivi), gli stagisti, i lavoratori somministrati, i lavoratori parasubordinati, essendo sottoposti alla direzione e controllo dei soggetti apicali fanno parte dei soggetti individuati nell'art. 5 comma 1, lett. b) del Decreto e, dunque, sono obbligati a rispettare il modello in quanto soggetti sottoposti.

I dirigenti e taluni quadri direttivi rivestono la qualifica di apicali qualora, a norma dell'art. 5 comma 1 lett. a) abbiano autonomia funzionale e finanziaria; qualora gli stessi siano privi delle caratteristiche sopra citate (ed abbiano, di conseguenza, solo la qualifica es. di dirigenti), essi sono, a norma dell'art. 5 comma 1 lett. b), sottoposti agli apicali.

Per quanto riguarda gli agenti in quanto destinatari del presente documento, l'attività da loro svolta, pur essendo autonoma, si caratterizza per la continuità della prestazione e la coordinazione della stessa con l'attività della Banca che ex art. 1746 c.c. ha un potere di direzione e/o vigilanza sull'agente. L'agente, di conseguenza, avendo l'obbligo di osservare le istruzioni che la Società gli ha impartito, rientra tra i soggetti ex art. 5 comma 1, lettera b).

Inoltre, sono individuati quali destinatari del Modello, indipendentemente dalle interpretazioni del testo dell'art. 5 comma 1, lett. a) o b) del Decreto, i Soci, i Sindaci e i componenti dell'OdV poiché ad essi sono dirette alcune prescrizioni del Modello, in quanto potrebbero commettere determinati reati presupposti in concorrenza, ex art. 110 c.p., con gli apicali e/o i sottoposti della Banca nell'interesse o vantaggio della Banca Stessa.

I Destinatari del Modello sono tenuti a segnalare, secondo le modalità indicate nel presente documento, all'Organismo di Vigilanza gli illeciti e le violazioni di cui possano venire a conoscenza, nonché a manifestare allo stesso Organismo i propri dubbi e le proprie perplessità in ordine a comportamenti che possano sottendere illeciti e/o violazioni.

<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO		<i>Titolo:</i> <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
<i>Stato del documento:</i> APPROVATO		<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 21/01/2019	<i>Versione:</i> 06

I soggetti terzi (esterni alla società) in relazione d'affari con il Banco e/o dei quali l'istituto si avvale per il perseguimento dei propri obiettivi (a titolo esemplificativo, fornitori, e consulenti) non sono da considerarsi destinatari diretti del Modello, in quanto sono estranei ad un possibile potere di direzione e/o controllo da parte della Società e, neppure astrattamente, è configurabile una loro convenienza a commettere un reato nell'interesse o a vantaggio di Banco Azzoaglio. Tuttavia, i rapporti con tali soggetti rispondono sempre ad un'esigenza effettiva della Società e tali soggetti esterni sono adeguatamente selezionati secondo criteri di valutazione oggettivi di qualità, competenza e professionalità, in accordo con le disposizioni aziendali prestabilite e basate su principi di correttezza e trasparenza.

Le fasi di selezione, di pagamento del compenso e di verifica della prestazione sono svolte in stretta osservanza delle procedure aziendali in esse richiamate e secondo i principi e regole stabiliti nel presente Modello (parte speciale).

I soggetti terzi pur non essendo Destinatari diretti del Modello, sono, comunque, destinatari del Codice Etico che devono rispettare nei rapporti con la Società e devono essere informati dell'adozione del MOG da parte del Banco (es: c.d. clausola 231 nei contratti di fornitura).

Tipo documento: REGOLAMENTO		Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO		Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

CAPITOLO 4

L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

4.1 Composizione e durata dell'Organismo di Vigilanza del Banco di Credito P. Azzoaglio

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento è affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa (dall'art. 6, comma 1, punto b) del D.Lgs. 231/2001).

Sulla base del testo del Decreto, le Linee Guida ABI suggeriscono che si tratti di un Organo "interno" alla struttura operativa dell'Ente, caratterizzato da requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, efficienza operativa e continuità di azione.

Il D.Lgs. 231/2001 non fornisce indicazioni circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza; il Consiglio di Amministrazione del Banco ha stabilito che l'Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo indicato al punto b) dell'art. 6 del D. Lgs 231/2001 è costituito in forma collegiale⁸, con la denominazione di "Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 (nel seguito anche "Organismo di Vigilanza" o "OdV"); ad esso partecipano, in ragione della loro professionalità ed autorevolezza, nonché dell'autonomia di giudizio e dell'assenza di vincoli di subordinazione le seguenti figure:

1. un Consigliere di Amministrazione indipendente, che ne assume la Presidenza;
2. un Membro del Collegio Sindacale;

⁸ All'atto della sua costituzione, il 16 giugno 2004, l'OdV era un Organismo Monocratico, individuato nel Servizio di Revisione interna, già presente nella struttura organizzativa aziendale e costituito dal solo Responsabile. In data in data 22 settembre 2009, il CdA della Banca ha istituito un Organismo di Controllo collegiale, composto da un Amministratore indipendente, dal Presidente del Collegio Sindacale e dal Responsabile dell'Ufficio Auditing.

Tipo documento: REGOLAMENTO		Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO		Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

3. il Responsabile dell'Ufficio Internal Audit.

I Membri dell'Organismo di Vigilanza durano in carica tre anni a far data dalla delibera di nomina ovvero per il diverso periodo stabilito dal CdA al momento della designazione, periodo che, comunque, non può essere superiore al mandato del Consiglio di Amministrazione che ha nominato l'Organismo stesso. I componenti dell'OdV possono, tuttavia, alla scadenza del mandato, essere rieletti.

L'accettazione della nomina deve essere esplicita. L'avvenuto conferimento dell'incarico è formalmente comunicato a tutti i livelli aziendali, anche mediante l'illustrazione dei poteri, compiti, responsabilità dell'OdV, della sua collocazione nella regolamentazione aziendale, delle finalità della sua costituzione.

Nell'esercizio delle sue funzioni l'Organismo deve improntare le proprie attività ai principi di autonomia e indipendenza. A garanzia del principio di terzietà, l'Organismo, riporta e risponde direttamente al Consiglio di Amministrazione e in caso d'urgenza il Direttore Generale (in assenza di quest'ultimo il Presidente del Comitato Esecutivo).

L'Organismo, oltre ad uniformarsi ai principi di indipendenza e piena autonomia dal Banco e dai suoi vertici operativi, deve conformare la propria attività anche al principio della continuità d'azione, ossia l'OdV è dedicato esclusivamente e con adeguato impiego di tempo lungo tutto l'arco del suo mandato allo svolgimento dei suoi compiti, è dotato di un opportuno budget e può dotarsi di adeguate risorse umane per poter operare in modo efficace ed efficiente.

L'OdV, per svolgere i propri compiti istituzionali, può incaricare dipendenti o collaboratori della Banco, previa autorizzazione del CdA, ovvero consulenti esterni alla Società, entro i limiti del budget assegnato.

In ragione della professionalità ed indipendenza dei propri componenti l'OdV costituisce un riferimento credibile sia per i dipendenti del Banco che ad esso vogliano rivolgersi per segnalare condotte illecite, sia per i soggetti esterni al Banco stesso.

Al fine di assicurare la massima autonomia organizzativa e l'efficacia della propria azione, l'Organismo di Vigilanza si è dotato di principi di autoregolamentazione che stabiliscano:

- la periodicità delle proprie riunioni;
- il piano operativo delle attività;

Tipo documento: REGOLAMENTO		Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO		Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

- regole relative a specifiche mansioni eventualmente affidate a propri singoli componenti;
- regole relative alla gestione delle informazioni acquisite nell'esercizio dell'incarico.

Tali regole organizzative e operative sono dettagliate nello specifico **Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01.**

4.2 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

I componenti dell'OdV sono in possesso dei requisiti di professionalità, autorevolezza, nonché dell'autonomia di giudizio e dell'assenza di vincoli di subordinazione. Il CdA valuta preventivamente alla nomina dei componenti dell'OdV e successivamente, con periodicità adeguata, la sussistenza dei requisiti soggettivi di professionalità ed onorabilità in capo agli esponenti dell'OdV. Il venir meno dei predetti requisiti determina la decadenza dall'incarico.

I componenti dell'OdV devono essere dotati dei requisiti previsti dall'art. 26 del TUB per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari, integrato da quanto definito dal Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161 e dal Decreto del 30 dicembre del 1998 n. 516.

I componenti dell'OdV possiedono capacità adeguate allo svolgimento dei propri compiti. Sono rilevanti, al riguardo, le competenze e le esperienze ispettive o consulenziali o gestionali maturate svolgendo attività in ambito giuridico, economico, organizzativo, imprenditoriale e di controllo.

Il CdA in sede di delibera di nomina indica gli elementi valutati a riprova della sussistenza del requisito di professionalità.

4.3 Cause di ineleggibilità ovvero di decadenza e revoca

Non possono essere nominati componenti dell'OdV ovvero decadono dalla carica coloro che:

- se scelti tra consiglieri di Amministrazione, non sono/ cessano di essere Amministratori Indipendenti non esecutivi;
- non posseggono/ perdono i requisiti di onorabilità, di professionalità, di autonomia ed indipendenza ovvero non garantiscono la continuità d'azione del loro operato;

Tipo documento: REGOLAMENTO		Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO		Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

- hanno subito una sentenza di condanna, ancorché non definitiva o con pena condizionalmente sospesa, o una sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione:
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
 - a pena detentiva, per un tempo non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
 - per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 - per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del D. Lgs. n. 61/2002;
 - per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - per uno dei reati o degli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
 - coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto;
 - coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.
- sono stati destinatari di provvedimenti di arresto o di fermo convalidati dalla competente autorità giudiziaria, anche laddove ad essi non sia conseguita l'applicazione di una misura cautelare personale, fatti salvi i casi in cui il procedimento penale sia stato definito con provvedimento di archiviazione, sentenze di non luogo procedere, di proscioglimento o di assoluzione;

Tipo documento: REGOLAMENTO		Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO		Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

- sono stati destinatari di una misura cautelare personale, anche se successivamente revocata dalla competente autorità giudiziaria, fatti salvi i casi in cui il procedimento penale sia stato definito con provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento, di assoluzione;
- sono stati condannati ad una pena che importi applicazione anche temporanea di una pena accessoria prevista dal codice penale, da altre leggi penali speciali o, comunque, in altri settori dell'ordinamento giuridico;
- sono stati sottoposti ad una misura di sicurezza personale o destinatari di una misura di sicurezza patrimoniale, eccezion fatta, in questa ultima ipotesi, per la confisca disposta a seguito del provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione;
- sono stati destinatari dell'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ivi compreso il sequestro cautelare di cui all'art 2 ter comma 2 legge n. 575 del 1965, così come modificato dall'art 22 D. L. n. 306 del 1992, conv. in L. n. 356 del 1992 e dall'art 3 legge n. 256 del 1993;
- hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno ad una Società nei cui confronti siano state applicate:
 - misure cautelari di tipo interdittivo ex art 9 D. Lgs 231/01 per illeciti commessi durante la loro carica pur non essendo ancora stata pronunciata sentenza di condanna
 - anche con provvedimento non definitivo, le sanzioni previste dall'articolo 9 del D. Lgs 231/01;
- hanno violato le disposizioni in materia di obblighi di riservatezza come disciplinati dal presente regolamento;
- non hanno partecipato, senza giustificato motivo, ad almeno due o più riunioni anche non consecutive nell'arco di dodici mesi.

I candidati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza debbono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità sopra indicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

Ove il Presidente o un componente dell'OdV incorra in una delle cause di decadenza sopra indicate, ne dà tempestiva comunicazione all'OdV e al CdA; questo ultimo, esperiti gli

		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
<i>Stato del documento:</i> APPROVATO	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 21/01/2019	<i>Versione:</i> 06

opportuni accertamenti circa l'effettiva esistenza delle cause di decadenza e sentito l'interessato, procede alla revoca del mandato.

Inoltre, un componente dell'OdV può essere revocato nelle ipotesi tassative qui di seguito riportate:

- la grave infermità del componente dell'OdV, incompatibile con il corretto svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza;
- l'attribuzione al componente dell'OdV di funzioni e responsabilità gestionali dirette in relazione all'attività tipica bancaria;
- il grave inadempimento, da parte del componente dell'OdV, dei doveri propri dell'OdV;

In caso di sentenza di condanna o di "patteggiamento" della Banca ai sensi del D. Lgs. 231/01, passata in giudicato, ove risulti dal testo della stessa un collegamento eziologico tra la condanna e l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV, il CdA ha il potere di revocare il mandato a tutti i componenti dell'OdV.

4.4. Rinuncia e sostituzione

È facoltà dei componenti dell'OdV rinunciare in qualsiasi momento all'incarico. In tal caso, essi devono darne comunicazione al CdA della Banca tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento motivando le ragioni che hanno determinato la rinuncia. La rinuncia avrà effetto dalla data di nomina del nuovo componente.

In caso di scadenza del mandato dell'OdV ovvero di rinuncia, morte, revoca di un componente dell'OdV, il CdA provvede alla nomina rispettivamente del nuovo OdV ovvero del nuovo componente.

Qualora una delle cause sopracitate interessi: il Consigliere Indipendente, lo stesso è sostituito da un altro Consigliere Indipendente; il Sindaco effettivo da altro Sindaco; il Responsabile dell'Ufficio dell'Internal Auditing, da altro soggetto in possesso dei requisiti richiesti, individuato dal Consiglio.

In caso di sostituzione del singolo componente, il nuovo nominato scade unitamente agli altri componenti dell'OdV. In caso di cessazione del Presidente o dalla carica di Presidente, la funzione è ricoperta dal componente più anziano di età fino alla delibera con cui l'OdV nomina il nuovo presidente.

Il CdA provvede tempestivamente alla sostituzione del componente dell'OdV venuto a cessare previo accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza.

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO	Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

4.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza e loro svolgimento

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

In particolare, relativamente alla vigilanza sul funzionamento del Modello, l'OdV svolge i seguenti compiti:

- nell'ambito di tutta la realtà aziendale accerta che siano identificati, mappati e monitorati i rischi di commissione dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 sollecitandone un costante aggiornamento;
- nell'ambito delle attività sensibili identificate nel Modello Parte Speciale, rileva l'adeguatezza dei protocolli adottati per la prevenzione e repressione di comportamenti illeciti;
- sollecita l'istituzione o la modifica di protocolli di prevenzione in caso di carenza, inadeguatezza ovvero di modifica dell'organizzazione interna e/o delle attività aziendali;
- verifica l'idoneità delle modifiche organizzative/gestionali a seguito dell'aggiornamento del Modello secondo quanto stabilito nel seguito del presente Regolamento;

Relativamente alla funzione di vigilanza sull'osservanza del Modello, l'OdV svolge i seguenti compiti:

- nell'ambito delle attività sensibili identificate nel Modello Parte Speciale, rileva l'osservanza dei protocolli adottati per la prevenzione e repressione di comportamenti illeciti;
- verifica l'efficacia delle modifiche organizzative/gestionali a seguito dell'aggiornamento del modello secondo quanto stabilito nel seguito del presente Regolamento;
- richiede attività formative differenziate al fine di fornire agli organi di vertice, al personale dipendente, ai collaboratori a qualsiasi titolo e più in generale a tutti destinatari del Modello, la sensibilizzazione e le conoscenze relative:
 - alla normativa e alla sua evoluzione in materia di Responsabilità Amministrativa degli Enti Giuridici *ex* D. Lgs. 231/01;
 - al Modello e al Codice Etico adottati dalla Banca;
 - ai protocolli di prevenzione adottati.
- promuove e monitora le iniziative dirette a favorire la comunicazione e diffusione del

Tipo documento: REGOLAMENTO		Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO		Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

Modello e Codice Etico presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative prescrizioni;

- comunica le violazioni del Modello e del Codice Etico agli Organi competenti.

Relativamente alla funzione di aggiornamento del Modello in caso di:

- evoluzione della disciplina in materia di Responsabilità Amministrativa degli Enti Giuridici ex D. Lgs. 231/01;
- modifiche dell'organizzazione interna e/o dell'attività aziendale;
- riscontrate significative carenze/violazioni del Modello;

l'OdV procede a formulare osservazioni richiedendo l'adeguamento del Modello al CdA e/o al Direttore Generale (ed in sua assenza al Presidente del Comitato Esecutivo) in relazione alle proprie competenze ed all'urgenza e rilevanza degli interventi richiesti.

Ai fini dell'adempimento delle funzioni sopra riportate, l'OdV è dotato dei seguenti autonomi poteri:

- colloquiare direttamente, senza vincoli di subordinazione gerarchica che possano condizionarne l'autonomia di giudizio, con i vertici del Banco;
- richiedere ed acquisire informazioni da e verso ogni livello e settore del Banco;
- accedere, senza necessità di autorizzazioni, a tutte le fonti di informazione del Banco, e consultare tutti i dati e documenti necessari allo svolgimento delle proprie funzioni.
- assumere le decisioni di spesa necessarie all'assolvimento delle proprie funzioni, nel limite del budget assegnato annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
- accertare i comportamenti e proporre eventuali sanzioni a carico dei soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel Modello e/o nel Codice Etico secondo quanto specificato nel successivo capitolo 5 (**Sistema Disciplinare**).

4.5.1 Rapporti tra Organismo di Vigilanza e Funzioni Aziendali di Controllo

Ai fini di un migliore e più efficace espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti all'Organismo, quest'ultimo può avvalersi delle funzioni di controllo interno in quanto funzioni dotate di competenze tecniche e risorse idonee a garantire lo svolgimento su base continuativa delle verifiche, delle analisi e degli altri adempimenti di competenza dell'Organismo. In ogni caso, anche in ordine alle attività delegate dall'Organismo alle funzioni aziendali di controllo, la responsabilità delle stesse ricade sull'Organismo nel suo complesso.

Qualora lo ritenga opportuno l'Organismo potrà assegnare alle funzioni competenti l'incarico di svolgere specifiche verifiche mirate su ambiti normativi/aree di rischio sensibili ai sensi del Decreto.

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO	Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

Le Funzioni aziendali di controllo, ciascuna per la propria competenza, attivano verso l'OdV i flussi informativi previsti di seguito dal Modello.

4.6 Flussi informativi

4.6.1 Flussi informativi dall'OdV agli Organi Sociali

Ferma restando la piena autonomia e indipendenza dell'Organismo di Vigilanza per i compiti ad esso affidati, per una piena aderenza ai dettami del D.lgs. 231/01, l'Organismo di Vigilanza, almeno una volta all'anno, deve riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in ordine:

- all'attività svolta nell'anno;
- alle verifiche effettuate circa l'osservanza e il funzionamento del modello organizzativo, nonché agli aggiornamenti apportativi.

In particolare, l'OdV riferisce in relazione a:

- attuazione del Modello: annualmente al CdA e al Collegio Sindacale;
- aggiornamento del Modello: senza indugio propone gli aggiornamenti ritenuti necessari od opportuni al Consiglio di Amministrazione, in base alle rispettive competenze e all'urgenza e rilevanza degli interventi richiesti;
- violazioni del Modello: tempestivamente al CdA, al Collegio Sindacale ed al Direttore Generale (in qualità di capo del personale) in caso di ogni violazione del Modello e/o a seguito di condotte potenzialmente idonee ad integrare un reato di cui al D. Lgs 231/01.

L'OdV può essere interpellato in qualsiasi momento dal CdA e/o dal Collegio Sindacale; lo stesso OdV può presentare al CdA o al Collegio Sindacale richiesta di propria audizione specificando gli argomenti da trattare e le motivazioni della richiesta.

Fermo restando quanto stabilito in materia di compiti dell'OdV, questo, ove lo ritenga necessario, propone al CdA modifiche ed integrazioni all'elenco di flussi informativi di cui al presente paragrafo.

L'OdV determina le modalità e le cadenze temporali di trasmissione delle informazioni e/o delle documentazioni di cui al presente paragrafo.

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO	Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

4.6.2 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'informativa periodica deve presentare specifici requisiti di rilevanza, qualità ed articolazione per poter essere efficace quale supporto all'attività di controllo dell'OdV.

La **rilevanza** dell'informativa, anche se deve essere determinata con riferimento alle specificità di ciascuna organizzazione, è tale se l'informativa medesima non è ridondante, imprecisa, discontinua, non correttamente articolata.

La **qualità** del flusso informativo si declina, tra l'altro, in termini di:

- idoneità a rappresentare effettivamente il fenomeno monitorato (capacità segnaletica);
- attendibilità, nel senso che il dato riportato deve essere veritiero e corretto;
- aggiornamento, poiché le informazioni devono essere il più possibile attuali rispetto al periodo di osservazione.

Altresì, l'informativa deve essere, seppur con le necessarie differenziazioni in relazione all'oggetto, idonea a delineare con chiarezza il fenomeno monitorato; deve quindi presentare una certa articolazione, ragionevolmente standardizzata.

L'invio dei flussi periodici da parte delle funzioni interessate rappresenta un preciso dovere, rilevante ai fini del corretto funzionamento del Modello.

Le informazioni e/o le documentazioni trasmesse all'OdV secondo quanto stabilito nel presente paragrafo, sono conservate dall'Organismo di Vigilanza a norma del vigente Regolamento di funzionamento dell'OdV.

4.6.2.1 Flussi ad evento provenienti dai destinatari del Modello

Il personale dipendente, i collaboratori, i Sindaci e gli Amministratori hanno l'obbligo nei termini e con le modalità specificati nel Modello di trasmettere all'Organismo di Vigilanza:

- i provvedimenti e/o le notizie, provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità (es. Autorità di Vigilanza: Banca d'Italia, Consob, AGCM, IVASS, etc.), dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al D. Lgs. 231/01, anche nei confronti di ignoti, che coinvolgano il Banco ovvero i suoi Dipendenti od i componenti di Organi Societari (amministrativi e di controllo);
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli amministratori, sindaci e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal D. Lgs 231/01;

Tipo documento: REGOLAMENTO		Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO		Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

- le informazioni relative all'avvio di procedimenti disciplinari nonché sul loro svolgimento e sulle eventuali sanzioni irrogate, nel caso di fatti aventi rilevanza ai sensi del D. Lgs. 231/01;
- la segnalazione dell'insorgenza di ulteriori tipologie di rischi;
- accessi ispettivi delle Autorità pubbliche di Vigilanza, Authority, Agenzia delle Entrate, Ispettorato del Lavoro.

4.6.2.2 Flussi periodici provenienti dalle Funzioni che operano in aree a rischio reato

I flussi in esame consentono di monitorare l'evoluzione dell'attività oggetto di analisi e il funzionamento dei relativi presidi di controllo, evidenziando:

- per quanto concerne le criticità, gli eventi (individuati anche in base a soglie quali-quantitative) maggiormente significativi in termini di potenziale rischio di commissione di reati e gli eventuali indici di anomalia;
- per quanto afferisce ai profili di disegno, le possibili problematiche sorte con riferimento all'applicazione dei protocolli di prevenzione previsti dal Modello.

E' pertanto opportuno che l'OdV riceva flussi informativi specifici:

- dal Direttore Generale:
 - in quanto capo del personale, in materia di formazione e di provvedimenti disciplinari;
 - in quanto vertice della struttura organizzativa, per tutte le modifiche organizzative che impattano sulle aree e attività a rischio di commissione di reati;
- dal Responsabile della Direzione Operativa e Bilancio:
 - che consentano la verifica sui controlli inerenti la gestione delle risorse finanziarie e il processo di redazione del bilancio d'esercizio;
 - in materia di formazione del personale e in caso di avvio di procedimento giudiziario a carico di dipendenti.
- dal responsabile IT, per i profili legati alla sicurezza informatica;
- dal responsabile dell'Ufficio Monitoraggio Crediti e Contenzioso Legale per quanto attiene il contenzioso credito;

Tipo documento: REGOLAMENTO		Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO		Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

- dal responsabile dell'Ufficio Legale e Reclami per quanto attiene alle dinamiche relative alle cause attive o passive cui è coinvolta la Banca;
- dal responsabile della Direzione Credito per quanto attiene i rapporti con la Pubblica Amministrazione e la gestione credito agevolato;
- dai soggetti a vario titolo responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro.

4.6.2.3 Flussi periodici provenienti dalle Funzioni aziendali di controllo

L'OdV deve altresì porre in essere un continuo confronto con le funzioni di controllo (*internal audit, risk management, compliance, antiriciclaggio*). In tale ambito è opportuna una informativa periodica da parte delle stesse, in relazione a piani di azione, controlli effettuati, profili di problematicità del disegno dei controlli e, quindi, possibili necessità di aggiornamento del Modello. E' altresì necessario che siano tramessi all'OdV i rapporti predisposti dalle Funzioni aziendali di controllo nell'ambito della loro attività di controllo (es. verbali ispettorato interno, report di audit, report funzione di conformità e risk management), dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del D.lgs. 231/01;

Il flusso informativo delle funzioni di controllo nei confronti dell'OdV deve essere il medesimo fornito da queste ad altri soggetti deputati alla supervisione dei controlli aziendali (nell'ambito del cosiddetto approccio integrato).

4.6.2.4 Flussi periodici provenienti dagli Organi Sociali

Risulta opportuno che:

- l'organo amministrativo informi l'OdV in relazione a delibere che possono portare a modifiche nella funzionalità e articolazione del Modello, quali ad esempio, modifiche nella struttura organizzativa, ingresso in (o uscita da) linee di business, modifiche nei sistemi di incentivazione, modifiche al sistema delle deleghe di poteri e/o funzioni adottato dal Banco e qualsiasi modificazione di carattere strutturale ad esso apporta, etc.
- l'organo di controllo dia informativa periodica all'OdV sullo stato dei sistemi di controllo interno, alla cui vigilanza sono deputati, e che sono alla base del sistema di prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001;

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
Stato del documento: APPROVATO	Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

- l'OdV abbia contezza della relazione che il revisore deve rilasciare ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 39/2010, in tema di eventuali carenze significative rilevate in relazione ai sistemi di controllo interno medesimi.

4.7 Procedura di segnalazione

L'Organismo di Vigilanza può essere contattato direttamente (verbalmente, telefonicamente o a mezzo di posta elettronica al seguente indirizzo: odv@azzoaglio.it) da parte dei Destinatari del Modello e/o del Codice Etico, che venissero a conoscenza di illeciti.

In particolare, oggetto della segnalazione è la commissione o la tentata commissione di uno dei reati presupposti contemplati dal Decreto o dalla Legge 146/06 ovvero la violazione o l'elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello e/o dei valori etici e delle regole comportamentali del Codice Etico del Banco.

I Soggetti Segnalanti, la cui identità non è divulgata, sono tutelati contro ogni forma di discriminazione, penalizzazione e ritorsione. L'Organismo di Vigilanza, infatti, garantisce l'assoluta riservatezza ed anonimato delle persone segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del Banco.

Sebbene il Banco ritenga preferibili le segnalazioni trasmesse non in forma anonima, sono, tuttavia, ammesse anche segnalazioni anonime. In tal caso, l'OdV procede preliminarmente a valutarne la fondatezza e rilevanza rispetto ai propri compiti; sono prese in considerazione le segnalazioni anonime che contengano fatti rilevanti rispetto ai compiti dell'OdV e non fatti di contenuto generico, confuso e/o palesemente diffamatorio. Il personale dipendente, a tutela della riservatezza delle segnalazioni, può, inoltre, utilizzare una **apposita sezione della intranet aziendale, protetta da password e consultabile soltanto da parte dell'Organismo di Vigilanza.**

Il Sistema Disciplinare adottato dalla banca prevede sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Le attività in cui si articola il processo gestionale delle segnalazioni sono: ricezione; istruttoria ed accertamento. In dettaglio:

- la ricezione: l'Organismo di Vigilanza riceve le segnalazioni direttamente secondo quanto sopra riportato;
- l'istruttoria e l'accertamento: l'OdV valuta le segnalazioni ricevute avvalendosi, a

		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
<i>Stato del documento:</i> APPROVATO	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 21/01/2019	<i>Versione:</i> 06

seconda della loro natura, delle strutture interne del Banco per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione. Può ascoltare direttamente l'autore della segnalazione o i soggetti menzionati nella medesima; ad esito dell'attività istruttoria assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, ove del caso, la segnalazione o richiedendo al Banco di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato e/o agli opportuni interventi sul MOG.

Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di gravi violazioni del MOG e/o del Codice Etico ovvero l'OdV abbia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, l'OdV procede senza indugio alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Dovranno essere comunicati all'Organismo di Vigilanza:

- su base periodica, le informazioni/dati/notizie identificate dall'Organismo di Vigilanza e/o da questi richieste alle singole strutture del Banco; tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che saranno definiti dall'Organismo medesimo;
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi ed attinente l'attuazione del Modello Organizzativo nelle aree di attività "sensibili" nonché il rispetto delle previsioni del D.lgs. 231/01, che possano risultare utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza. Appartengono a tale fattispecie i flussi informativi che possono pervenire all'Organismo di Vigilanza, anche in forma anonima (cd. *whistleblowing*) da qualunque fonte⁹.

⁹ In ottemperanza alle disposizioni dell'art.52-bis del TUB – come declinate nelle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale Banca d'Italia (circ. 285/13) alla sez. VIII, cap.3, tit. IV, parte prima – il Banco ha poi adottato una specifica procedura interna per l'attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni concernenti violazioni delle norme disciplinanti l'attività bancaria, attribuendo alla Funzione di internal audit il ruolo di "responsabile dei sistemi interni di segnalazioni".

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
Stato del documento: APPROVATO	Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 01

CAPITOLO 5 SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Principi generali

La definizione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, costituisce, ai sensi del D.Lgs 231/2001, un requisito essenziale del modello stesso allo scopo di garantirne l'effettiva operatività.

Pertanto il Banco ha adottato un sistema disciplinare che si rivolge ai lavoratori Dipendenti, nonché agli Amministratori e ai Collaboratori e terzi che operino per conto della stessa e che è applicabile nel caso di violazione delle norme del Codice Etico nonché delle regole contenute nel Modello.

A tal fine il Banco farà tempestivo ricorso a tale sistema disciplinare anche in caso di comportamenti in violazione delle regole di condotta previste dallo stesso Modello.

L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazioni delle regole di condotta aziendali può quindi prescindere dall'esito del giudizio penale, in quanto tali regole sono assunte dalla Banca in piena autonomia ed a prescindere dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

5.2 Soggetti destinatari

Sono destinatari del Sistema Disciplinare del Banco di Credito P. Azzoaglio, le figure di seguito elencate:

- 1) i Soci;
- 2) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 3) gli Amministratori esecutivi, non esecutivi ed indipendenti;
- 4) i componenti del Collegio Sindacale;
- 5) i componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- 6) i dipendenti (impiegati, quadri direttivi, dirigenti);
- 7) i Collaboratori [ossia, coloro che agiscono in nome e/o per conto della Banca sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: agenti, stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati)];
- 8) i soggetti Terzi, ossia le controparti contrattuali di Banco Azzoaglio, sia persone fisiche sia persone giuridiche (quali ad es.: fornitori, consulenti) con cui la Società ha una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata.

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO	Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

Relativamente ai dipendenti, il Sistema Disciplinare fa esplicito riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria riferito ai lavoratori subordinati.

Inoltre, le sanzioni irrogabili al personale dipendente rientrano tra quelle previste dal **Codice Disciplinare** della Banca, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori ed eventuali norme speciali riferibili.

5.3 Condotte rilevanti

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 co. 2 lett. e) e 7 co. 4 lett. b) del D. Lgs. 231/2001, le sanzioni previste nel Sistema Disciplinare si applicano agli illeciti disciplinari derivanti dal mancato rispetto delle procedure e delle prescrizioni previste o richiamate nella Parte Generale del Modello e nella Parte Speciale di esso, nonché nel **Codice Etico**, limitatamente a quanto rilevante ai fini del D. Lgs. 231/01 e secondo quanto stabilito nel Modello stesso.

In particolare, sono illeciti disciplinari:

- 1) il mancato rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello dirette a garantire lo svolgimento dell'attività in conformità della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- 2) la violazione e/o elusione del sistema di controllo interno, posta in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- 3) l'inosservanza delle regole contenute nel Codice Etico;
- 4) l'inosservanza dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza e, in particolare, sul mancato rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello;
- 5) l'omessa vigilanza in qualità di responsabile gerarchico sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello da parte dei propri sottoposti al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato;

5.4 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche verranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, in base ai seguenti criteri generali:

Tipo documento: REGOLAMENTO		Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO		Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

- 1) elemento soggettivo della condotta (dolo o colpa, quest'ultima per imprudenza, negligenza o imperizia anche in considerazione della prevedibilità o meno dell'evento);
- 2) rilevanza degli obblighi violati;
- 3) gravità del pericolo creato;
- 4) entità del danno eventualmente creato alla Banca dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni;
- 5) livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- 6) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari nell'ultimo biennio;
- 7) eventuale condivisione di responsabilità con altri lavoratori che abbiano concorso nel determinare la mancanza.

5.5 Sistema sanzionatorio

5.5.1 Impiegati, quadri, dirigenti

La commissione di infrazioni disciplinari da parte di impiegati, quadri e dirigenti, è sanzionata, a seconda della gravità della infrazione, con i provvedimenti disciplinari previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al CCNL applicato dal Banco nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori ed eventuali norme speciali riferibili.

In base alle interpretazioni giurisprudenziali in materia, le sanzioni conservative previste sono applicabili anche ai Dirigenti, benché il CCNL preveda esclusivamente sanzioni espulsive, a seconda della gravità dei fatti ai sensi delle condotte rilevanti di cui al Sistema Disciplinare.

Precisamente possono essere irrogati, sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza, i seguenti provvedimenti:

- 1) sanzionatori:
 - a. rimprovero verbale;
 - b. rimprovero scritto;
 - c. sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
 - d. licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo);
 - e. licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa):

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO	Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

2) cautelari:

- a. allontanamento dal servizio per motivi cautelari con mantenimento del trattamento economico per lavoratori sottoposti a procedimento penale per reato produttivo di responsabilità *ex D. Lgs. 231/2001*;
- b. quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, l'impresa – in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare – può disporre l'allontanamento temporaneo del lavoratore / lavoratrice dal servizio per il tempo strettamente necessario.

Il dipendente allontanato dal servizio conserva per il periodo relativo il diritto all'intero trattamento economico ed il periodo stesso è considerato servizio attivo per ogni altro effetto previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro della categoria di appartenenza.

5.5.2 Amministratori

A seconda della gravità dei fatti ai sensi delle condotte rilevanti di cui al Sistema Disciplinare, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza, determina la sanzione ritenuta applicabile, ivi inclusi:

- 1) la diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello e/o del Codice Etico;
- 2) la revoca delle deleghe con conseguente decurtazione degli emolumenti o del corrispettivo previsto in favore dell'Amministratore fino al 50%;
- 3) la revoca *ex art. 2383 c.c.*

Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda secondo quanto stabilito nel precedente capoverso, il Collegio Sindacale, ritenendo fondata la denuncia ricevuta dall'Organismo di Vigilanza, convoca l'Assemblea ai sensi dell'art. 2406 c.c. (omissione degli Amministratori) che, una volta accertata la sussistenza della violazione, adotta i provvedimenti più opportuni tra cui, nei casi più gravi, quello di cui all'art. 2383 c.c.

5.5.3 Sindaci

A seconda della gravità dell'infrazione commessa da uno o più Sindaci, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza, assume i più opportuni provvedimenti, ivi inclusi:

- 1) la diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello e/o del Codice Etico;
- 2) la decurtazione degli emolumenti o del corrispettivo previsto in favore del Sindaco fino al 50%;

Tipo documento: REGOLAMENTO		Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO		Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

- 3) la convocazione dell'Assemblea per l'eventuale adozione, nei casi più gravi, del provvedimento di cui all'art. 2400 c.c. (revoca) in caso di violazione dolosa del Modello e/o del Codice Etico diretta in modo univoco al compimento nell'interesse o a vantaggio della Banca di un reato sanzionato dal D. Lgs. 231/01 ovvero tale da determinare la concreta applicazione a carico della Banca di misure previste dal D. Lgs. 231/01.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari sopra citate, non esclude la facoltà del Banco Azzoaglio di promuovere *ex art.* 2407 comma 3 c.c. l'azione di responsabilità.

5.5.4 Soci

In caso di gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto con rilevanza ai fini del D. Lgs. 231/01, ovvero delle prescrizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico da parte di un Socio, l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione affinché il CdA convochi l'Assemblea per l'eventuale adozione nei confronti del Socio l'esclusione dello stesso secondo quanto stabilito dall'articolo 2286 c.c.

5.5.5 Organismo di Vigilanza

In caso di violazione del Modello, del Codice Etico e della normativa interna del Banco da parte di uno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione assume gli opportuni provvedimenti in relazione a quanto previsto nel presente Sistema Disciplinare per la rispettiva categoria di appartenenza dei diversi componenti e nel rispetto delle regole e dei principi previste dal **Regolamento OdV**.

5.5.6 Collaboratori e Soggetti terzi

L'inosservanza delle prescrizioni e dei principi stabiliti nel Modello e/o Codice Etico da parte dei Soggetti Terzi o Collaboratori può determinare nei loro confronti ed in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale:

- 1) la diffida al puntuale rispetto delle previsioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico;
- 2) l'applicazione di una penale, convenzionalmente prevista, del 10% del corrispettivo pattuito;
- 3) la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatesi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D. Lgs.

Tipo documento: REGOLAMENTO		Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO		Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

231/2001, qualora la violazione determini un danno patrimoniale alla Società o esponga la stessa ad una situazione oggettiva di pericolo del danno medesimo.

5.6 Procedura sanzionatoria

Il procedimento ha inizio con la rilevazione da parte dello stesso OdV ovvero con la segnalazione al medesimo di violazione effettiva o presunta dei principi e delle prescrizioni indicati o richiamati dal Modello e/o dal Codice Etico. Le fasi del procedimento sono:

- 1) Fase di preistruttoria;
- 2) Fase di istruttoria;
- 3) Fase di contestazione e di irrogazione della sanzione.

5.6.1 Fase di preistruttoria

La Fase di preistruttoria è diretta a verificare la possibilità della sussistenza di una condotta rilevante ai sensi del Sistema Disciplinare.

Tale fase è condotta dall'OdV nel minor termine possibile dalla scoperta o denuncia della infrazione e si articola anche mediante verifiche documentali.

L'OdV può, nella valutazione delle violazioni scoperte o denunciate, avvalersi delle strutture interne del Banco per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di indagine; può, inoltre, nell'ambito del suo potere ispettivo, ascoltare direttamente l'autore della segnalazione o i soggetti menzionati nella medesima nell'ambito delle prerogative proprie di questa fase.

Qualora la segnalazione ovvero la rilevazione dell'infrazione si dimostri infondata, l'OdV archivia il procedimento con motivazione che è puntualmente riportata nei rapporti periodici. Negli altri casi, l'OdV trasmette al Banco, con relazione scritta, le risultanze della pre-istruttoria richiedendo alla stessa di procedere. In particolare, l'Organismo si rivolge:

- 1) al Direttore Generale e, per conoscenza, al CdA e al Collegio Sindacale per le violazioni del personale dipendente e i collaboratori;
- 2) al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale per le violazioni della Direzione, dei componenti degli Organi Sociali e dei Soggetti Terzi.

5.6.2 Fase di istruttoria

La Fase di istruttoria è diretta a verificare la fondatezza della violazione da parte:

- 1) del Direttore Generale, con la collaborazione della Direzione Operativa e Bilancio, per le violazioni del personale dipendente e i collaboratori;

		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
<i>Stato del documento:</i> APPROVATO	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 21/01/2019	<i>Versione:</i> 06

2) del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, secondo le rispettive competenze, per le violazioni commesse dagli Amministratori, dai Sindaci o dai membri dell'OdV, soci e dei Soggetti Terzi,.

Qualora la violazione si rivelasse infondata, gli organi investiti dell'istruttoria, secondo le rispettive competenze, archiviano l'episodio con provvedimento motivato da conservare presso la sede della Società e da comunicarsi all'OdV.

Al contrario, qualora la violazione dovesse rivelarsi fondata, gli organi investiti dell'istruttoria, secondo le rispettive competenze, procedono secondo quanto indicato nel Sistema Disciplinare.

5.6.3 Fase di contestazione e di irrogazione della sanzione

Le Fasi di contestazione e di irrogazione della sanzione delle infrazioni disciplinari è condotta nel rispetto della normativa vigente, ossia del Codice Civile, Statuto dei Lavoratori e CCNL:

- 1) per le violazioni del personale dipendente e i collaboratori, la sanzione è irrogata dal Consiglio di Amministrazione previa contestazione notificata al soggetto da parte del Direttore Generale in collaborazione con la Direzione Operativa e Bilancio;
- 2) per le violazioni commesse dagli Amministratori, dai Sindaci o dagli esponenti dell'OdV, soci e dei Soggetti Terzi, dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale, secondo le rispettive competenze indicate nel Sistema Disciplinare.

Dell'irrogazione della sanzione da parte dell'organo competente è data tempestiva comunicazione all'OdV da parte degli organi indicati nei punti precedenti.

5.7 Obbligo di informazione e formazione

Il Sistema Disciplinare, al fine di garantirne la massima efficacia, è:

- nella sua versione completa:
 - pubblicato nella intranet aziendale ed affisso presso le sedi aziendali, in luogo accessibile a tutti i Dipendenti e Collaboratori;
 - messo a disposizione di Dipendenti, Amministratori, Sindaci e dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, anche mediante specifica normativa aziendale (Circolari, Comunicazioni, ecc.);
- in estratto, distribuito ai Soggetti Terzi, per quanto di interesse.

Il Sistema Sanzionatorio è, inoltre, oggetto di formazione obbligatoria per i Dipendenti, i Collaboratori e i componenti degli Organi Sociali.

		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo:</i> <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
<i>Stato del documento:</i> APPROVATO	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> <p style="text-align: right;">21/01/2019</p>	<i>Versione:</i> <p style="text-align: right;">06</p>

5.8 Illeciti disciplinari tentati

Anche se l'azione non si compie o l'evento non si verifica, sono, altresì, sanzionati gli atti o le omissioni diretti a violare volontariamente i principi e le prescrizioni indicati o richiamati dal Modello e/o dal Codice Etico.

5.9 Aggiornamento del sistema disciplinare

Le modifiche ovvero le integrazioni al Sistema Disciplinare sono apportate a mezzo di delibera adottata dal CdA, anche su eventuale proposta dell'OdV.

		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> APPROVATO	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 21/01/2019	<i>Versione:</i> 06

CAPITOLO 6 FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

6.1 Premessa

Il Banco di Credito P. Azzoaglio, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti dello stesso all'interno e all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, è volontà del Banco estendere la comunicazione dei contenuti del Modello non solo ai propri dipendenti, ma a tutti i soggetti che operano per il conseguimento degli obiettivi della Banca in forza di rapporti contrattuali di diversa natura.

L'attività di comunicazione e formazione, diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità, al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti. A tale riguardo, la Banca si è dotata di un **Codice Etico**, il quale tra il resto riassume i principi che improntano l'operato della Società e definisce le modalità con cui la stessa si relaziona con i terzi.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata dall'Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello Organizzativo e di predisporre ed aggiornare con continuità le informazioni rilevanti al fine di consentire una piena e consapevole adesione alle regole di condotta della Banca.

6.2 Comunicazione e diffusione del Modello

Il Banco assicura una corretta conoscenza da parte dei dipendenti del contenuto del Decreto e degli obblighi derivanti dal medesimo.

Il "Modello organizzativo, di gestione e controllo" è pubblicato con le seguenti modalità:

- alla prima edizione e ad ogni revisione:

		
Tipo documento: REGOLAMENTO	Titolo: <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
Stato del documento: APPROVATO	Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

- 1) invio a mezzo posta elettronica con circolare interna di serie “04-Personale” a tutto il personale dipendente;
 - 2) invio a mezzo posta elettronica ai soggetti diversi dal personale dipendente destinatari delle prescrizioni contenute nel modello, su richiesta;
- in via continuativa:
 - 1) sulla intranet aziendale, in formato scaricabile localmente e stampabile;
 - 2) sul sito internet del Banco per estratto (solo Parte Generale).

Il Codice Etico è pubblicato con le seguenti modalità:

- alla prima edizione e ad ogni revisione:
 - 1) invio a mezzo di circolare interna a tutto il personale dipendente;
 - 2) invio a mezzo posta elettronica ai soggetti che operano per conto del Banco, su richiesta.
- in via continuativa:
 - 1) sul sito internet aziendale, in formato scaricabile localmente e stampabile;
 - 2) sul sito internet del Banco.

In sede di assunzione di personale dipendente o assimilabile a dipendente, la Direzione Operative e Bilancio ha cura di consegnare una copia del modello organizzativo e del codice etico, acquisendone ricevuta. Ciò al fine di assicurare anche agli stessi le conoscenze, in materia di responsabilità amministrativa, considerate di primaria rilevanza.

Ai collaboratori esterni, consulenti ed alle terze parti sono fornite, da parte della funzione aziendale di volta in volta competente, apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dal Banco sulla base del Modello, sul Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni degli stessi o alla normativa vigente possano avere con riguardo ai rapporti contrattuali

I moduli per gli ordini ai fornitori e i contratti dovranno recare la dicitura «*Il Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A. è dotato di un “Codice etico” consultabile e stampabile al sito www.azzoaglio.it*».

6.3 Formazione dei Destinatari del Modello

I principi e i contenuti del Modello sono oggetto di appositi corsi di formazione rivolti agli Organi di Vertice e a tutti i dipendenti, graduati in relazione anche al diverso livello di

Tipo documento: REGOLAMENTO		Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO		Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

coinvolgimento nelle attività sensibili individuate nel Modello. Ciò al fine di consentire ai destinatari di raggiungere la piena consapevolezza delle direttive aziendali e di essere posti in condizioni di rispettarle in pieno nonché di contribuire alla diffusione di una cultura aziendale orientata al perseguimento di una sempre maggiore trasparenza ed eticità.

La formazione sui contenuti e sugli aggiornamenti del MOG è attuata su impulso dell'Organismo di Vigilanza che, in collaborazione con le funzioni competenti, definisce periodicamente il programma dei corsi di formazione, curando che questa sia pertinente ai ruoli ed alle responsabilità dei Destinatari del Modello.

La partecipazione ai corsi di formazione è obbligatoria per i Destinatari. Nei paragrafi seguenti sono illustrati nel dettaglio i singoli punti.

6.3.1 Formazione degli Apicali e dei Sindaci¹⁰

La formazione dei soggetti in posizione “apicale” ovvero dei Sindaci avviene sulla base di corsi di formazione e aggiornamento, che devono trattare sia una parte “generalista” sia una parte “specificata”, con obbligo di partecipazione e di frequenza.

La prima parte prevede essenzialmente la trattazione della fattispecie dal punto di vista normativo e giurisprudenziale, soffermandosi su aspetti più generali quali le finalità del Decreto, la natura delle responsabilità, i presupposti di reato, le tipologie di sanzioni ecc.

La parte specifica, invece, affronta i temi in maniera analitica affrontando i singoli punti nel dettaglio traducendo i singoli requisiti normativi in regolamenti, protocolli di prevenzione, esemplificazioni di reato ecc.

La parte speciale, altresì, pone l'accento:

¹⁰ Relativamente ai Soci, si precisa che nei loro confronti, la Banca non ha previsto interventi formativi bensì una campagna informativa affinché gli stessi siano a conoscenza del fatto che:

- la Banca si è dotata di un Modello;
- gli stessi sono Destinatari di tale documento;

la violazione del Modello può comportare, nei loro confronti e secondo quanto stabilito nel MOG stesso, l'irrogazione di misure sanzionatorie.

Tipo documento: REGOLAMENTO		Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO		Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

- per gli apicali, sui comportamenti da tenere in materia di comunicazione e formazione ai propri collaboratori, in particolare del personale operante nelle aree aziendali ritenute sensibili;
- per tutti i destinatari della formazione sopra citati, sui comportamenti da tenere nei confronti dell’OdV, in materia di flussi informativi, segnalazioni e collaborazione alle attività di vigilanza e di aggiornamento del Modello;
- per gli apicali, sulla sensibilizzazione dei responsabili delle funzioni aziendali potenzialmente a rischio di reato e dei propri collaboratori, in relazione ai comportamenti da osservare, alle conseguenze derivanti da un mancato rispetto degli stessi e, in generale, del Modello adottato dalla Banca.

Tale formazione deve essere assicurata in fase di adozione o aggiornamento del Modello e rinnovata periodicamente per i soggetti che hanno assunto o assumeranno il ruolo sopra indicato.

6.3.2 Formazione dei componenti dell’OdV

La formazione, obbligatoria e controllata, dei componenti dell’Organismo di Vigilanza è finalizzata a fornire allo stesso adeguati strumenti per svolgere il proprio incarico e può avvenire, in generale, mediante la partecipazione a:

- convegni o seminari in materia di D. Lgs. N. 231 del 2001;
- riunioni con esperti in materia di responsabilità amministrativa delle società (D. Lgs. N. 231/2001) o in materie penalistiche; in particolare, con riferimento alla comprensione del Modello organizzativo e dei protocolli di prevenzione specifici individuati dal Banco, mediante la partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento previsti per i soggetti in posizione c.d. “apicale”.

La formazione dell’OdV, oltre ai contenuti della formazione “generalista” e “specificata” già descritti nel paragrafo precedente, deve contenere approfondimenti sulle seguenti tematiche:

- indipendenza, autonomia, continuità d’azione e professionalità;
- rapporti con gli Organi Sociali e con gli altri organi preposti al controllo interno;
- strumenti utilizzabili dall’OdV (ad esempio, iter di segnalazione, check list per l’attività di verifica, tecniche di mappatura delle attività sensibili e dei processi strumentali).

6.3.3 Formazione dei sottoposti (dipendenti)

La formazione dei soggetti sottoposti agli apicali avviene in base a corsi di formazione, preventivamente strutturati e pianificati; specifica attenzione è riservata ai neo-assunti ed ai

		
<i>Tipo documento:</i> REGOLAMENTO	<i>Titolo:</i> <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
<i>Stato del documento:</i> APPROVATO	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> <p style="text-align: right;">21/01/2019</p>	<i>Versione:</i> <p style="text-align: right;">06</p>

dipendenti chiamati a svolgere un nuovo incarico, essendo costoro posti di fronte ad una diversa realtà lavorativa. Le effettive erogazioni dei suddetti corsi sono oggetto di verifica da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La formazione deve essere assicurata in fase di adozione del Modello e ad ogni suo significativo aggiornamento.

I contenuti e la struttura dell'attività formativa sono sostanzialmente coincidenti a quelli già illustrati per i soggetti in posizione "apicale", con le opportune differenze legate alla diversa posizione gerarchica e funzionale rivestita.

Con particolare riferimento alla formazione riguardante la parte "specificata", essa è erogata ai soggetti coinvolti in attività sensibili e/o in protocolli di prevenzione e limitatamente a quanto di loro responsabilità.

Tipo documento: REGOLAMENTO		Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO		Data ultimo aggiornamento: 21/01/2019	Versione: 06

CAPITOLO 7

CRITERI DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

7.1 Aggiornamento del Modello.

Il “Modello 231”, di cui il presente documento ne costituisce la rappresentazione, viene riesaminato periodicamente dall’Organismo di Vigilanza, al fine di verificarne l’effettività, l’adeguatezza ed il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficacia e funzionalità curandone il relativo aggiornamento.

L’Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sullo stato di applicazione e sulle eventuali necessità di aggiornamento, proponendo le eventuali integrazioni e/o modifiche del Modello.

La valutazione sulle necessità di aggiornamento viene effettuata nei casi di:

- modifica della normativa di riferimento;
- modifiche organizzative, introduzione (di etero e auto regolamentazione) di nuovi prodotti/servizi, sviluppi e modifiche delle attività e dei processi aziendali che comportino l’insorgenza di nuove fattispecie di rischio;
- rilevazioni di carenze del Modello.

Ogni successiva modifica o integrazione della Parte Generale e della Parte Speciale del Modello, del Sistema Disciplinare, del Codice Etico avviene mediante delibera del Consiglio di Amministrazione adottata alla presenza del Collegio Sindacale, sentito l’Organismo di Vigilanza.